

Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI**Area:** ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE

N. G07860 **del** 10/06/2019**Proposta n.** 4681 **del** 20/03/2019**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Indizione di una gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. impegno di spesa € 1.780.200,00 imposte comprese es.fin.2019 Cap. S21409.

Proponente:

Estensore

MEREU ANTONELLA

Responsabile del procedimento

TANCREDI ANNALISA

Responsabile dell' Area

G. FRANCO

Direttore Regionale

S. GUECI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

Responsabile dell' Area Ragioneria

G. DELL'ARNO

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.

M. MARAFINI

Protocollo Ricezione

Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	S21409/000			1.780.200,00	01.03 1.10.04.01.999
----	---	------------	--	--	--------------	----------------------

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Pluriennalità	2	Imp. 2020:	1.780.200,00	Imp. 2021:	1.780.200,00
---------------	---	------------	--------------	------------	--------------

CEP:	Fase LIQ.	Dare	CE - 2.1.9.03.01.004	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
------	-----------	------	----------------------	-------	-------------------------

Altri premi di assicurazione contro i danni	Debiti verso fornitori
---	------------------------

Bollinatura: NO

2)	I	S21409/000			48.060,37	01.03 1.10.04.01.999
----	---	------------	--	--	-----------	----------------------

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

CEP:	Fase LIQ.	Dare	CE - 2.1.9.03.01.004	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
------	-----------	------	----------------------	-------	-------------------------

Altri premi di assicurazione contro i danni	Debiti verso fornitori
---	------------------------

Bollinatura: NO

3)	E	341559/000			48.060,37	500.59900 3.05.99.02.001
----	---	------------	--	--	-----------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

CEP:	Fase ACC.	Dare	SP - 1.3.2.08.04.08.001	Avere	CE - 1.4.9.01.01.001
------	-----------	------	-------------------------	-------	----------------------

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
---	---

Bollinatura: NO

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mov.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
4)	I	T19427/000			800,00	01.01 1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti						
9.01.01.03						
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE						
CEP:	Fase	IMP.	Dare	CE - 2.3.1.01.01.010	Avere	SP - 2.4.3.02.01.01.010
			Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti		Debiti per Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	
Bollinatura: NO						

REGIONE LAZIO

Proposta n. 4681 del 20/03/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Indizione di una gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. impegno di spesa € 1.780.200,00 imposte comprese es.fin.2019 Cap. S21409.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Indizione di una gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio.	01/03	1.10.04.01.999	S21409
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Maggio	1.780.200,00	Luglio	1.780.200,00	
2020	Gennaio	1.780.200,00	Gennaio	1.780.200,00	
2021	Gennaio	1.780.200,00	Gennaio	1.780.200,00	
	Totale	5.340.600,00	Totale	5.340.600,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002	01/03	1.10.04.01.999	S21409
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Maggio	48.060,37	Luglio	48.060,37	
	Totale	48.060,37	Totale	48.060,37	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		gara assicurazioni contributo dovuto ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018	01/01	1.04.01.01.010	T19427
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Maggio	800,00	Luglio	800,00	
	Totale	800,00	Totale	800,00	

OGGETTO: Indizione di una gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa € 1.780.200,00, imposte comprese, es.fin.2019 Cap. S21409.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l'altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento Regionale di Contabilità";

VISTO l'art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliata-mente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni";

VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della Legge Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell’art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26.

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

VISTO l’art. 10, comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016 e nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018;

VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti....”

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, in materia di modalità e criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 137 del 19/03/2019, la quale ha modificato l’art.383 octies alla lettera d) del comma 4 e la lettera c) del comma 5, meglio specificando le modalità di erogazione degli incentivi nei contratti di durata pluriennale ed in particolare prevedendo la liquidazione del fondo incentivi, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale;

RILEVATO che con determinazione n. G07432/2018, è stato approvato l’Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercenter, finalizzato all’utilizzo e al riuso delle piattaforme di SATER e NOTIER per espletare le gare telematiche da parte della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.814 del 14/12/2018 che prevede l’adozione del programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro ed aggiornamento del piano annuale 2018 per le esigenze delle Strutture della Giunta

regionale e la ricognizione delle iniziative di acquisto degli Enti controllati e delle Società a totale partecipazione regionale;

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 07/5/2019, con la quale si è proceduto alla modifica della programmazione biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro per le esigenze delle Strutture della Giunta regionale, adottata con la citata DGR n. 814/2018.

PREMESSO che:

- La scadenza delle polizze assicurative sotto indicate, stipulate dalla Regione Lazio è prevista al 30/06/2019:
 - RCT/O Regione Lazio,
 - RCT/O Astral,
 - All Risks Property,
 - Responsabilità Civile Patrimoniale,
 - Infortuni Dipendenti in missione – Infortuni del conducente – Infortuni Amministratori,
 - Tutela Legale,
 - Kasko dipendenti in missione,
 - RCA CVT - Libro Matricola.

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti di indire una procedura di gara aperta, per l'affidamento delle polizze assicurative sopra elencate, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati:

- suddivisione della procedura in 7 lotti funzionali al fine di garantire la massima concorrenza degli operatori economici;
- durata del contratto 3 anni ed eventuale proroga di 6 mesi per individuare il nuovo aggiudicatario;
- valore complessivo della procedura pari ad € 1.780.200,00 annui, imposte comprese, + € 890.100,00 imposte comprese per eventuale proroga di 6 mesi;
- aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 con punteggio 70 tecnica/30 economica;
- La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma SATER di "Intercenter";
- di dover approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente e, precisamente:
 - Disciplinare di gara
 - Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – Schema DGUE OE
 - Allegato 3 – Offerta economica
 - Allegato 4 – Modello offerta tecnica
 - Allegato 5 – Libro matricola elenco mezzi
 - Capitolati tecnici
 - Bando GURI
 - Bando GUUE
 - Estratto giornali

VISTO l'art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RITENUTO necessario costituire, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, uno staff di personale dotato della necessaria esperienza professionale e, pertanto, di nominare, per la

gestione della gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio, il sottoelencato personale regionale:

- Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi;
- Collaboratore Amministrativo: Anna Rita Ardenti;
- Direttore dell'Esecuzione: Cristina Caporale;
- Collaboratore fase esecuzione: Giuseppina Ussia
- Verificatore della conformità: Maria Teresa Lattanzi

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383 quinquies, comma 2;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione è stata portata a compimento, la fase di affidamento si concluderà presumibilmente il 30 luglio 2019, mentre l'attività di esecuzione sarà eseguita fino al 2021 in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale;

CONSIDERATO che l'art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 383 sexies del RR 1/2002, il quale dispone i criteri e le relative percentuali da applicare per la costituzione del fondo, variabili fino alla misura massima dell'1,875% dell'importo da porre a base d'asta in relazione alle specifiche procedure di affidamento;

CONSIDERATO che, per la fornitura indicata in oggetto occorre costituire il fondo relativo all'incentivazione per l'esercizio finanziario 2019, quantificandolo in euro 48.060,37 pari all'1,100% dell'importo a base di gara di euro 4.369.125,06 imposte escluse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002 l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 38.448,29 è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater, mentre il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, pari ad € 9.612,08 è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e che una parte può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici;

RITENUTO di impegnare, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies, sexies e octies del RR 1/2002, come modificato con DGR n.94 del 20/02/2018 e con DGR n. 137 del 19/03/2019, sul capitolo S21409, in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734)" per l'esercizio 2019, la somma complessiva di € 48.060,37, di cui € 9.612,08 corrispondente al 20% del fondo per gli incentivi al personale e di € 38.448,29, per le funzioni tecniche svolte per la gestione della gara d'appalto, le quali verranno successivamente modulate sulla base delle modifiche introdotte al codice dei contratti dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e alle successive modifiche da introdurre al regolamento RR 1/2002;

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'accertamento dell'importo di € 48.060,37 sul capitolo di entrata n. 341559, a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (n. 176734), per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata;

VISTI i lotti da mettere in gara come di seguito specificati:

LOTTO	GARANZIA	OGGETTO	Premio Lordo annuo a base d'asta	Premio Lordo complessivo a Base d'asta (3anni)	Importo complessivo comprensivo dell'eventuale proroga semestrale
1A	RCT/RCO	Contraente ed assicurato Regione Lazio, Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera	1.160.200,00	3.480.600,00	4.060.700,00
1B	RCT/RCO Astral	Contraente Regione Lazio, assicurato ASTRAL incaricata dalla Regione medesima alla manutenzione della rete stradale. Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera			
2	RCP COLPA LIEVE	Contraente Regione Lazio a copertura dei danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi	58.200,00	174.600,00	203.700,00
3	ALL RISKS	Contraente Regione Lazio a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto	122.000,00	366.000,00	427.000,00
4	INFORTUNI CUMULATIVA	Contraente Regione Lazio a copertura degli amministratori, dei conducenti veicoli amministrazione, conducenti veicoli propri in missione	13.700,00	41.100,00	47.950,00
5	TUTELA LEGALE	Contraente Regione Lazio a tutela delle vertenze del proprio personale	205.000,00	615.000,00	717.500,00
6	KASKO	Contraente Regione Lazio a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate	23.100,00	69.300,00	80.850,00
7	RCA-CVT	Contraente Regione Lazio a copertura del Parco veicolare dell'amministrazione	198.000,00	594.000,00	693.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			1.780.200,00	5.340.600,00	6.230.700,00

RITENUTO pertanto di impegnare per l'espletamento della stessa, a favore di Creditori Diversi, sul capitolo S21409 es. fin. 2019, la somma di 1.780.200,00 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 10 codice di V livello del piano dei conti 1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro danni" e di prenotare sugli esercizi finanziari di vigenza contrattuale, di seguito indicati, le seguenti somme:

2020: € 1.780.200,00 imposte comprese

2021: € 1.780.200,00 imposte comprese

PRESO ATTO che ove l'amministrazione si avvalga della facoltà di procedere all'eventuale proroga semestrale del contratto l'importo della stessa sarà pari ad € 890.100,00, imposte comprese, per l'esercizio 2022;

RITENUTO di impegnare la somma di € 800,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" che ha stabilito l'entità della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti e Operatori Economici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, sul cap. T19427 dell'es. fin. 2019, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti";

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

PRESO ATTO che l'ANAC ha assegnato al presente lavoro il numero gara 7366810 ed i seguenti codici CIG Lotto 1: 782806753E - Lotto 2: 782813093A - Lotto 3: 78281601FE - Lotto 4: 7828175E5B - Lotto 5: 7828188917- Lotto 6: 7828200300- Lotto 7: 78282235FA;

VISTO l'obbligo di pubblicazione degli avvisi di gara, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall'art. 3 del Decreto 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che si è proceduto a svolgere una indagine di mercato, attraverso l'invio di richieste di preventivo per il servizio di pubblicazione degli avvisi di gara, alle seguenti ditte operanti nel settore delle pubblicazioni legali a mezzo stampa: AGI S.r.l., Vivenda S.r.l., Lexmedia S.r.l. e Cavendish Media;

TENUTO CONTO che le ditte Cavendish Media, Vivenda S.r.l. e Lexmedia S.r.l. hanno dato riscontro alla richiesta entro il termine indicato (proposte conservate agli atti) e che le condizioni contrattuali praticate da Cavendish Media sono risultate le più congrue e convenienti per l'Amministrazione;

RITENUTO pertanto, alla luce dell'indagine di mercato di cui sopra:

- di approvare il preventivo di spesa della ditta Cavendish Media n. 19889 del 13/03/19, per un importo di € 1.260,00 IVA ed imposta di bollo inclusi per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI e dell'estratto su quattro quotidiani, dei quali due a diffusione nazionale (il Tempo e il Corriere dello Sport) e due locali (Il Giornale Ed. Centro Sud e la Notizia);

- di affidare alla ditta stessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016, il relativo servizio e di dare atto che si provvederà a liquidare il servizio attraverso il fondo economale;

DATO ATTO che il recupero della somma complessiva di 1.260,00 IVA compresa, che sarà anticipata dall'Amministrazione alla ditta Cavendish Media avverrà tramite bonifico sul c/c IBAN IT03M02008052550000400000292, intestato alla Regione Lazio, da parte dei soggetti economici che risulteranno aggiudicatari della procedura aperta in argomento;

PRESO ATTO che l'obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di indire una gara di appalto, con procedura aperta, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento triennale ed eventuale proroga semestrale del servizio di assicurazione per la stipulazione delle seguenti polizze:

LOTTO	GARANZIA	OGGETTO	Premio Lordo annuo a base d'asta	Premio Lordo complessivo a Base d'asta (3anni)	Importo complessivo comprensivo dell'eventuale proroga semestrale
1A	RCT/RCO	Contraente ed assicurato Regione Lazio, Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera	1.160.200,00	3.480.600,00	4.060700,00
1B	RCT/RCO Astral	Contraente Regione Lazio, assicurato ASTRAL incaricata dalla Regione medesima alla manutenzione della rete stradale. Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera			

		Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera			
2	RCP COLPA LIEVE	Contraente Regione Lazio a copertura dei danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi	58.200,00	174.600,00	203.700,00
3	ALL RISKS	Contraente Regione Lazio a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto	122.000,00	366.000,00	427.000,00
4	INFORTUNI CUMULATIVA	Contraente Regione Lazio a copertura degli amministratori, dei conducenti veicoli amministrazione, conducenti veicoli propri in missione	13.700,00	41.100,00	47.950,00
5	TUTELA LEGALE	Contraente Regione Lazio a tutela delle vertenze del proprio personale	205.000,00	615.000,00	717.500,00
6	KASKO	Contraente Regione Lazio a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate	23.100,00	69.300,00	80.850,00
7	RCA-CVT	Contraente Regione Lazio a copertura del Parco veicolare dell'amministrazione	198.000,00	594.000,00	693.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			1.780.200,00	5.340.600,00	6.230.700,00

2) di approvare gli atti di gara allegati alla presente Determinazione e precisamente:

- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Schema DGUE OE
- Allegato 3 – Offerta economica
- Allegato 4 – Modello offerta tecnica
- Allegato 5 – Libro matricola elenco mezzi
- Capitolati tecnici
- Bando GURI
- Bando GUUE
- Estratto giornali

3) di impegnare a favore di Creditori Diversi, sul capitolo S21409 es. fin. 2019, la somma di 1.780.200,00 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 10 codice di V livello del piano dei conti 1.10.04.01.999 “Altri premi di assicurazione contro danni” e di prenotare sugli esercizi finanziari di vigenza contrattuale, di seguito indicati, le seguenti somme:

2020: € 1.780.200,00 imposte comprese

2021: € 1.780.200,00 imposte comprese;

- 4) di prendere atto che ove l'amministrazione si avvalga della facoltà di procedere all'eventuale proroga semestrale del contratto l'importo della stessa sarà pari per l'esercizio 2022 ad € 890.100,00, imposte comprese;
- 5) di approvare il preventivo di spesa della ditta Cavendish Media n. 19889 del 13/03/19, per un importo di € 1.260,00 IVA ed imposta di bollo inclusi per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI e dell'estratto su quattro quotidiani, dei quali due a diffusione nazionale (il Tempo e il Corriere dello Sport) e due locali (Il Giornale Ed. Centro Sud e la Notizia);
- 6) di affidare alla ditta stessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016, il relativo servizio e di dare atto che si provvederà a liquidare il servizio attraverso il fondo economale;
- 7) di nominare, per la gestione della gara il sottoelencato personale regionale:
- Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi;

- Collaboratore Amministrativo: Anna Rita Ardenti;
 - Direttore dell'Esecuzione: Cristina Caporale;
 - Collaboratore fase esecuzione: Giuseppina Ussia
 - Verificatore della conformità: Maria Teresa Lattanzi
- 8) di impegnare, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies, sexies e octies del RR 1/2002, come modificato con DGR n.94 del 20/02/2018 e con DGR n. 137 del 19/03/2019, sul capitolo S21409, in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734)" per l'esercizio 2019, la somma complessiva di € 48.060,37, di cui € 9.612,07 corrispondente al 20% del fondo per gli incentivi al personale e di € 38.448,29, per le funzioni tecniche svolte per la gestione della gara d'appalto, le quali verranno successivamente modulate sulla base delle modifiche introdotte al codice dei contratti dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e alle successive modifiche da introdurre al regolamento RR 1/2002;
 - 9) di procedere all'assunzione dell'accertamento dell'importo di € 48.060,37 sul capitolo di entrata n. 341559, a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (n. 176734), per l'esercizio 2019;
 - 1) di provvedere successivamente a predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata;
 - 2) di impegnare la somma di € 800,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" che ha stabilito l'entità della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti e Operatori Economici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, sul cap. T19427 dell'es. fin. 2019, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti";
 - 3) di prendere atto che le obbligazioni verranno a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;
 - 4) di rendere disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sul <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;
 - 5) di pubblicare la presente determinazione sul BURL.

Il Direttore Regionale
Salvatore Gueci



**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 7 LOTTI,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE
POLIZZE ASSICURATIVE PER LA REGIONE LAZIO**

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

1.	PREMESSE	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1	Documenti di gara	5
2.2	Chiarimenti.....	6
2.3	Comunicazioni	6
2.4	Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell'Offerta.....	7
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	9
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	10
4.1	Durata.....	10
4.2	Opzioni e rinnovi.....	10
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6.	REQUISITI GENERALI	12
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1	Requisiti di idoneità	13
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .	15
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	16
8.	AVVALIMENTO.....	16
9.	SUBAPPALTO.....	17
10.	GARANZIA PROVVISORIA	18
11.	SOPRALLUOGO	23
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	23
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
15.1	Domanda di Partecipazione.....	29
15.2	Documento di Gara Unico Europeo	30
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	33
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	38



17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	39
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	41
18.1	Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica.....	42
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica	68
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica	70
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi totali.....	70
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	71
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	72
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	73
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	74
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	75
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	77
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	77

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. **G_____ del __/__/2019**, questa Amministrazione ha deliberato di affidare polizze assicurative per la Regione Lazio, come di seguito indicate.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato "Codice").

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio (codice NUTS ITE4).

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Annalisa Tancredi.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, accessibili all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> (di seguito denominate "Istruzioni di gara").

La Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura della procedura nonché della sottoscrizione dei relativi Contratti, nelle modalità indicate negli Schemi di contratto allegati.

La Regione Lazio, all'atto di sottoscrizione del Contratto, provvederà alla nomina del proprio Direttore dell'Esecuzione che, in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

I Codici Identificativi di Gara (CIG) dei Lotti che costituiscono la procedura in oggetto, così come indicati nel Bando di gara, sono quelli di seguito riportati:

Lotto	Descrizione del Lotto	Codice CIG
	A) Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio	782806753E

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

1	B) Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per ASTRAL	
2	Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) per colpa lieve	782813093A
3	Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto	78281601FE
4	Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli amministratori, dei conducenti dei veicoli dell'amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in missione	7828175E5B
5	Assicurazione per tutela legale delle vertenze del proprio personale	7828188917
6	Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate	7828200300
7	Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco veicolare della Regione Lazio	78282235FA

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documenti ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice:
 - Capitolato Tecnico Lotto 1A;
 - Capitolato Tecnico Lotto 1B;
 - Capitolato Tecnico Lotto 2;
 - Capitolato Tecnico Lotto 3
 - Capitolato Tecnico Lotto 4;
 - Capitolato Tecnico Lotto 5;
 - Capitolato Tecnico Lotto 6;
 - Capitolato Tecnico Lotto 7;
 - Allegato A – Libro matricola elenco mezzi.
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative,
 - Allegato 2 – DGUE – operatore economico (presente sul Sistema),
 - Allegato 3 – Schema di Offerta Economica,
 - Allegato 4 – Schema di Offerta Tecnica.

La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, sul “*Profilo di committente*” della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “*Bandi di gara*” e nella sezione dedicata “*Amministrazione Trasparente*”.

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante tramite la sezione “*Chiarimenti*” presente all'interno del dettaglio, disponibile sul Sistema.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento entro **le ore 12:00 del giorno __/__/2019**. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. La Stazione Appaltante, tramite Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Sistema.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore **12.00 del __/__/2019** e comunque almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il Sistema e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione “*Bandi e Avvisi*” e nella parte inferiore della sezione “*Chiarimenti*” concernente la procedura di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta, nella sezione “*Bandi e avvisi*” concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità “*Comunicazioni*” all'interno del Sistema (fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara “*Registrazione e funzioni base*” e “*Gestione anagrafica*” accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).



Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto.

La comunicazione di avvenuta sottoscrizione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell'Offerta

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
- un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale (Sezione "*Registrazione e Abilitazioni*") disponibile nella home Page del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>) l'Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'operatore riceverà via e-mail all'indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni di gara*.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica info.intercenter@regione.emilia-romagna.it, contattare il numero verde 800.810.799 o consultare le *Istruzioni di gara*.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Regione Lazio ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento delle polizze assicurative così come descritte negli allegati Capitolati Tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Il presente Appalto è finalizzato alla conclusione, per ogni Lotto, di un Contratto alle condizioni dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico e secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso, nel Bando e nel presente Disciplinare.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto	Descrizione del lotto	CPV	Base d'asta (€, incluse imposte e contributi di legge)	
			Importo annuale	Importo triennale
1	a) Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio	66516400	1.160.200,00	3.480.600,00
	b) Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per ASTRAL	66510000		
2	Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) per colpa lieve	66516000 66510000	58.200,00	174.600,00
3	Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto	66515000 66510000	122.000,00	366.000,00
4	Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli amministratori, dei conducenti dei veicoli dell'amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in missione	66512100 66510000	13.700,00	41.100,00
5	Assicurazione per tutela legale delle vertenze del proprio personale	66513100 66510000	205.000,00	615.000,00
6	Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate	66514110 66510000	23.100,00	69.300,00
7	Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco veicolare della Regione Lazio	66516100 66510000	198.000,00	594.000,00
Importo totale a base d'asta			1.708.200,00	5.340.600,00

L'importo complessivo a base d'asta **per i 36 (trentasei) mesi** dell'Appalto ammonta ad € **5.340.600,00**, incluse imposte e contributi di legge.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a zero.

Nella determinazione dell'Offerta Economica, il Concorrente dovrà comunque tenere conto degli altri oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, indicando la loro incidenza nell'importo offerto e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

L'Appalto è finanziato con fonti di finanziamento della Regione.

Ciascun Concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, nel rispetto delle modalità di partecipazione e delle modalità di aggiudicazione riportate di seguito.

In particolare il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'Appalto, per ogni lotto, è fissata in **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di attivazione della polizza, come prevista per ciascun lotto dal Capitolato Tecnico.

4.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previste opzioni e rinnovi.

La durata nel contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.



Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € **6.230.700,00** incluse imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "*Aggregazione di imprese di rete*").

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà



indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.



Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali** per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) **Possesso dell'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami relativi al lotto/i cui si intende partecipare.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova dei requisiti a) e b) è fornita mediante autocertificazione.



7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

La presenza di requisiti economico-patrimoniali minimi per la partecipazione alla procedura di gara è ritenuto indispensabile in relazione alla natura finanziaria del servizio oggetto del presente appalto e risponde all'esigenza di individuare un Operatore Economico dotato di particolari requisiti di affidabilità. In particolare, assume fondamentale importanza che l'esecuzione del servizio sia condotta da Operatori in grado di garantire adeguatamente la copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, nell'ambito degli interessi generali tutelati dalla Committente. I requisiti tuttavia sono stati individuati in modo da garantire comunque la più ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati che competono nel settore dei servizi oggetto della presente gara, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

- c) **Aver realizzato**, negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del Bando, **una raccolta premi** nei rami assicurativi relativi al lotto/i cui si intende partecipare di un importo **pari almeno al doppio dell'importo annuo posto a base d'asta del lotto/i**.

In caso di partecipazione a più Lotti, l'importo richiesto deve essere riferito ad ognuno dei Lotti per cui si intende partecipare.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d) **Aver regolarmente eseguito o avere in corso di esecuzione**, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente bando, **contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli per il lotto per il quale si presenta offerta, di importo complessivo non inferiore all'importo annuo posto a base di gara del lotto**.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici o privati, occorre fornire l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente,

con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché dell'attestazione di corretta esecuzione del servizio.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all' art. 45, comma 3, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui ai **punti a) e b) del paragrafo 7.1** devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE, *oppure*
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al **punto c) del paragrafo 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto d) del paragrafo 7.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.



7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui ai **punti a) e b) del paragrafo 7.1** devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto **c) del paragrafo 7.2** e di capacità tecnica e professionale di cui al punto **e) del paragrafo 7.3** devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Come stabilito dall'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere economico-finanziario di cui al punto c) del paragrafo 7.2 del presente Disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Fornitore e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più Ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino alla medesima procedura sia l'Ausiliaria che l'Operatore Economico che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l'Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 – al Operatore Economico la sostituzione dell'Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa Ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di attestare ai sensi del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta del lotto per cui si concorre, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice. Di seguito si riportano, per ciascun lotto, gli importi di cui sopra:

Lotto	Descrizione del lotto	Importo garanzia provvisoria €
1	Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio	81.214,00
2	Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) per colpa lieve	4.074,00
3	Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto	8.540,00
4	Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli amministratori, dei conducenti dei veicoli dell'amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in missione	959,00
5	Assicurazione per tutela legale delle vertenze del proprio personale	14.350,00
6	Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate	1.617,00
7	Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco veicolare della Regione Lazio	13.860,00

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-

imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impres.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento di attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa, nelle medesime modalità e termini prescritti dal Disciplinare, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni, che dovrà recare esternamente:



- gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;
- la dicitura: *“Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento dei servizi assicurativi per la Regione Lazio – Busta A – Garanzia provvisoria – NON APRIRE”*.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'ufficio di accettazione della Regione Lazio esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell'Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria.

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento



all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, di cui al paragrafo 15 del presente Disciplinare.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione *"Contributi in sede di gara"* e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi descritte nella sottostante tabella:

Lotti	Descrizione lotti	Importo del contributo ANAC €
1	Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio	140,00
2	Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) per colpa lieve	20,00
3	Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto	35,00
4	Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli amministratori, dei conducenti dei veicoli dell'amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in missione	ESENTE
5	Assicurazione per tutela legale delle vertenze del proprio personale	70,00
6	Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate	ESENTE
7	Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco veicolare della Regione Lazio	70,00

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2 del Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per ciascun lotto a cui si partecipa, la presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate Istruzioni di gara.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal Concorrente **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno __/__/2019**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di *e-procurement* relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- Busta A – Documentazione Amministrativa

- Busta B – Offerta Tecnica
- Busta C – Offerta Economica.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara l'operatore economico deve:

1. accedere al Sistema <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;
2. accedere alla sezione “Accesso area riservata” – Sistema acquisti SATER presente nel box grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all'area riservata, cliccando sul link “Accedi”;
3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell'area “Bandi” – “Bandi pubblicati”;
4. una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell'iniziativa cliccare “Partecipa”, per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle *Istruzioni di gara*.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.



Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15 dovranno essere redatte sui modelli conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare, predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà inserire a Sistema, nella sezione denominata "*Busta documentazione*", la Documentazione Amministrativa di cui alla **Busta A**, la quale contiene la Domanda di Partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.



15.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazioni è redatta, in bollo, per un importo unico pari a € 16 (sedici), conformemente al modello di cui all'Allegato 1 – *Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative* al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di



partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "*Documentazione amministrativa*".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega a Sistema:

- 1) il DGUE, a firma dell'Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) la dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, secondo il modello di cui all'Allegato 1 – *Domanda di partecipazione Schema dichiarazioni amministrative* al presente Disciplinare, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter), del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;
4. remunerativa l'Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:



7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.



15.3.2 Documentazione a corredo

Il Concorrente allega:

- Copia del documento attestante l'attribuzione del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Il documento comprovante**, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, **la costituzione di una garanzia provvisoria** a corredo dell'Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, come previsto dal paragrafo 10 del presente Disciplinare;
- *(Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016)* Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e **certificazione/e** che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- Copia per immagine della ricevuta di pagamento del **contributo in favore dell'ANAC**, come previsto dal paragrafo 11 del presente Disciplinare;
- *(nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento)* ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione richiesta nel presente Disciplinare;
- **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo**. Si ricorda che il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare a sistema, all'interno della Busta A, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:
 - ✓ Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT,
 - ✓ Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581,
 - ✓ Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate.Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della Agenzia delle Entrate.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 e 15.1 del presente Disciplinare.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato



digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*”, l'Operatore Economico deve compilare la scheda relativa a ciascun lotto per cui si intende partecipare ed allegare nelle apposite sezioni l'**Offerta Tecnica**, timbrata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A del servizio, compilata secondo lo Schema di Offerta Tecnica allegato per ciascun lotto al presente Disciplinare.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara.

L'offerta illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.118.1 del presente Disciplinare, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall'Operatore Economico, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione** dalla gara.

Tutta la documentazione contenuta nell'Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.

Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*”, la compilazione della scheda del lotto per cui si intende presentare un'offerta deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara:

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve:

- indicare a Sistema, per ciascun Lotto di interesse, l'importo annuale offerto, così come risultante dalla compilazione dello schema di cui all'Allegato 3 del Disciplinare – *Schema di Offerta Economica*;
- produrre e allegare nella Sezione “*Allegato Economico*”, l'Offerta Economica come nell'Allegato 3 – *Schema Offerta Economica* al Disciplinare. L'allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

In caso di discordanza fra l'Importo complessivo offerto indicato a Sistema e quello risultante dalla compilazione dello Schema di Offerta Economica allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nello Schema di Offerta Economica.

In particolare, nella compilazione dello Schema di Offerta Economica, l'Operatore Economico deve:

- **(per tutti i lotti)** indicare nel campo “*Premio annuale lordo*” l'importo annuale offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento;
- **(per tutti i lotti)** specificare nel campo “*Premio annuale imponibile*” l'importo annuale offerto, escluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento;



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

- **(per tutti i lotti)** specificare nel campo “*Imposte*” l’ammontare totale delle imposte e contributi di legge da applicare al “*Premio annuo imponibile*” di cui sopra;
- **(per il lotto 1)** indicare nel campo “*Premio annuale lordo per sub-lotto*” il dettaglio dell’importo annuale offerto per Regione Lazio e per ASTRAL Spa, incluse imposte e contributi di legge;
- **(per il lotto 3)** indicare nel campo “*Premio annuale lordo per partita*” l’importo annuale offerto per ciascuna partita assicurata, incluse imposte e contributi di legge;
- **(per i lotti 3,6 e 7)** indicare nel campo “*Tasso lordo*” la tassazione lorda da applicare a ciascuna partita assicurata;
- **(per il lotto 4)** indicare nel campo “*Premio unitario lordo*” il premio lordo offerto per assicurato per ciascuna categoria di rischio;
- **(per i lotti 4 e 7)** indicare nel campo “*Premio annuale lordo*” l’importo annuale offerto per ciascuna categoria di rischio assicurata, incluse imposte e contributi di legge;
- **(per il lotto 7)** indicare nella tabella “I”:
 - il premio annuo imponibile sia per la RCA che per la CVT;
 - l’SSN l’importo da destinare al Servizio Sanitario Nazionale;
 - le imposte suddivise sia per la RCA che per la CVT.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve quantificare gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;



- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di **240 (duecentoquaranta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (P_t)	70



PUNTEGGIO ECONOMICO (P_e)	30
TOTALE (P_{TOT})	100

18.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati:

- con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

LOTTO 1 – Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio e ASTRAL

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.5 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 1,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 2,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro: 2,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno: 5 punti.	5


Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 2 punti.	2
3	T	Deroga modalità di regolazione del premio	In deroga a quanto indicati all'art. 2.11 del CT, l'OE accetta di non assoggettare il premio a regolazione o conguaglio alla fine di ogni periodo assicurativo. Il premio, pertanto, verrà calcolato in forma "flat" per tutta la durata della polizza assicurativa: - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	2
4	Q	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 2.13 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 1,5 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 3 punti.	3
5	T	Estensione del periodo di garanzia per le malattie professionali	L'OE accetta di estendere il periodo di garanzia per le malattie professionali, oltre i 18 mesi previsti all'art. 3.4 nel CT. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino successivamente alla stipulazione della polizza come conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro: - sì: 4 punti; - no: 0 punti.	4

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
6	Q	Aumento massimale di garanzia RCT	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia RCT, previsto all'art. 4.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000,00 per cose e/o animali, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per persona e di € 15.000.000,00 per cose e/o animali: 1 punto; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per persona e di € 15.000.000,00 per cose e/o animali: 2 punti.	2
7	Q	Aumento massimale di garanzia RCO (art. 4.1)	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia RCO, previsto all'art. 4.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per prestatore di lavoro, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per prestatore di lavoro: 1 punto; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per prestatore economico: 2 punti.	2
8	Q	Aumento limiti di risarcimento per danni da incendio a cose di terzi	Proposta di aumento dei limiti di risarcimento per danni da incendio a cose di terzi, previsti all'art. 4.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni da incendio a cose di terzi sono pari a € 2.500.000 per sinistro e complessivi per anno, come indicato nel CT: 0 punti; - i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni da incendio a cose di terzi sono pari a € 3.500.000 per sinistro e complessivi per anno: 2 punti; - i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni da incendio a cose di terzi sono pari a € 5.000.000 per sinistro e complessivi per anno: 4 punti.	4

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
9	Q	Aumento limiti di risarcimento per danni causati da randagismo animale	Proposta di aumento dei limiti di risarcimento per danni causati da randagismo animale, previsti all'art. 4.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni causati da randagismo animale sono pari a € 100.000 per sinistro e complessivi per anno, come indicato nel CT: 0 punti; - i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni causati da randagismo animale sono pari a € 300.000 per sinistro e complessivi per anno: 2,5 punti; - i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni causati da randagismo animale sono pari a € 500.000 per sinistro e complessivi per anno: 5 punti.	5
10	T	Gestione vertenze di danno	In deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 cc, l'OE si obbliga ad assumere - sempre e comunque - la difesa legale del Contraente Assicurato nelle sedi giudiziali e stragiudiziali; ne consegue pertanto che l'espressione "fino a quando ne ha interesse" di cui all'articolo 3.9 del CT si intende soppressa: - si: 5 punti; - no: 0 punti.	5
11	T	Modalità di gestione dei sinistri sotto la franchigia contrattuale	L'OE accetta quale modalità di gestione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale la liquidazione diretta al terzo danneggiato come prevista dall'opzione B) dell'articolo 4.3 del CT: - si: 10 punti; - no: 0 punti.	10
12	Q	Riduzione franchigia danno biologico	L'OE ha facoltà di offrire una riduzione della franchigia di garanzia per danno biologico, prevista all'art. 4.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 10.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 7.500,00: 1 punto; - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 5.000,00: 2 punti.	2

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
13	Q	Riduzione franchigia danni incendio	L'OE ha facoltà di offrire una riduzione della franchigia di garanzia per danni da incendio a cose di terzi, prevista all'art. 4.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 20.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 15.000,00: 1 punto; - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 10.000,00: 2 punti.	2
14	Q	Riduzione Franchigia frontale	Sarà oggetto di valutazione il valore offerto per la franchigia frontale, rispetto quanto previsto all'art. 4.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $R_a = 0$ $V_a = 1$; - se $0 < R_a < 20.000$ $V_a = (R_{min}/R_a) * P_{max}$; - se $R_a = 20.000$ $V_a = 0$. in cui: - V_a = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente "a", - R_{min} = il valore minimo di franchigia frontale offerta tra tutto i concorrenti partecipanti, - R_a = il valore della franchigia frontale offerta dal concorrente "a", - P_{max} = il punteggio massimo attribuibile.	10
15	Q	Riduzione Franchigia lesioni	Sarà oggetto di valutazione il valore offerto per la franchigia lesioni, rispetto quanto previsto all'art. 4.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $R_a = 0$ $V_a = 1$; - se $0 < R_a < 200.000$ $V_a = (R_{min}/R_a) * P_{max}$; - se $R_a = 200.000$ $V_a = 0$. in cui: - V_a = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente "a", - R_{min} = il valore minimo di franchigia lesioni offerta tra tutti i concorrenti partecipanti, - R_a = il valore della franchigia lesioni offerta dal concorrente "a", - P_{max} = il punteggio massimo attribuibile.	10

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
16	T	Incontri presso il Contraente Assicurato con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	2
PUNTEGGIO TOTALE				70

LOTTO 2 – Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) per colpa lieve

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.5 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 1,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 3 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro: 7 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno: 10 punti.	10



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 5 punti.	5
3	Q	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 2.13 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 1,5 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 3 punti.	3
4	Q	Estensione del periodo di garanzia postuma	Sarà oggetto di valutazione la proposta di estensione del periodo di garanzia postuma, oltre quanto previsto dalla scheda tecnica del CT. Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: - se $R_a = 60$ mesi: $V_a = 0$; - se $R_a > 60$ mesi: $V_a = R_a / R_{max} * P_{max}$, in cui - V_a : coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - R_a : numero di mesi di copertura della garanzia proposti dal Concorrente "a", - R_{max} : numero massimo di mesi di copertura della garanzia offerti, - P_{max} : punteggio massimo attribuibile.	5

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
5	Q	Aumento massimale di garanzia per sinistro e complessivo annuo	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia per sinistro e complessivo annuo, previsto dalla scheda tecnica del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 5.000.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00: 10 punti.	10
6	Q	Aumento massimale di garanzia per corresponsabilità	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia in caso di corresponsabilità, previsto dalla scheda tecnica del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000.000,00: 10 punti.	10
7	Q	Aumento dei limiti massimi di acconto al Contraente Assicurato delle somme dovute ai terzi	Aumento dei limiti massimi di acconto al Contraente Assicurato delle somme dovute ai terzi, previsto all'art. 3.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000,00 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000: 0 punti; - Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 30% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 100.000,00 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000: 2,5 punti; - Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 40% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 150.000,00 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000: 5 punti.	5

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
8	T	Gestione vertenze di danno	In deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 cc, l'OE si obbliga ad assumere - sempre e comunque - la difesa legale del Contraente Assicurato nelle sedi giudiziali e stragiudiziali; ne consegue pertanto che l'espressione "fino a quando ne ha interesse" di cui all'articolo 3.19 del CT si intende soppressa: - si: 15 punti; - no: 0 punti.	15
9	Q	Eliminazione franchigia	L'OE ha facoltà di offrire una riduzione della franchigia fissa, prevista nella Scheda di copertura del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 5.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 2.500,00: 2,5 punti; - L'OE rinuncia ad applicare al Contraente Assicurato la franchigia fissa: 5 punti.	5
10	T	Presenza personale dedicato presso il Contraente Assicurato	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - si: 2 punti; - no: 0 punti.	2
PUNTEGGIO TOTALE				70

**LOTTO 3 – Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto**

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.6 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 1,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 2 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro: 3 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno: 5 punti.	5
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 2 punti.	2



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
3	Q	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 2.15 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 1,5 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 3 punti.	3
4	Q	Aumento limite massimo di indennizzo per sinistro e complessivo annuo	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del limite massimo di indennizzo per sinistro e complessivo annuo, previsto all'art. 5.9 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 50.000.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 75.000.000,00: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 100.000.000,00: 10 punti.	10
5	Q	Aumento massimale per danni a cose di terzi/locatari (PRA)	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi/locatari (PRA), previsto all'art. 4.5 del CT . Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 5.000.000, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00: 5 punti.	5
6	Q	Aumento massimale per spese di demolizione e sgombero	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale per spese di demolizione e sgombero, previsto all'art. 4.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 1.500.000, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 2.000.000,00: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 3.000.000,00: 5 punti.	5

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
7	Q	Aumento limite massimo di indennizzo per spese peritali	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del limite massimo per spese peritali, previsto all'art. 4.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 70.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per periodo assicurativo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 100.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per periodo assicurativo: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 150.000,00 per sinistro e € 300.000,00 per periodo assicurativo: 5 punti.	5
8	Q	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del limite massimo per danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, previsto all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 5 punti.	5
9	Q	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da eventi atmosferici	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del limite massimo per danni causati da eventi atmosferici, previsto all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 5 punti.	5

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
10	Q	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da terremoto	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del limite massimo per danni causati da terremoto, previsto all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 5 punti.	5
11	Q	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da acqua piovana	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del limite massimo per danni causati da acqua piovana, previsto all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 2,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo: 5 punti.	5
12	Q	Aumento dei limiti massimi di anticipo degli indennizzi al Contraente Assicurato	Aumento dei limiti massimi di anticipo degli indennizzi al Contraente Assicurato, previsti all'art. 4.16 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute entro il limite massimo del 50% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 1.000.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 100.000: 0 punti; - Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute entro il limite massimo del 55% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 1.100.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 100.000: 2,5 punti; - Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute entro il limite massimo del 60% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 1.200.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 100.000: 5 punti.	5



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
13	T	Riduzione limiti di scoperto di franchigia per danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	L'OE ha facoltà di offrire una riduzione dello scoperto franchigia di garanzia per danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, prevista all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 0 punti, come previsto nel CT: 0 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 5.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 2 punti.	2
14	T	Riduzione limiti di scoperto di franchigia per danni causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti	L'OE ha facoltà di offrire una riduzione dello scoperto franchigia di garanzia per danni causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti, prevista all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 0 punti, come previsto nel CT: 0 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 2 punti.	2
15	Q	Riduzione limiti di scoperto di franchigia per danni causati da terremoto	L'OE ha facoltà di offrire una riduzione dello scoperto franchigia di garanzia per danni causati da terremoto, prevista all'art. 6.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 50.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 0 punti, come previsto nel CT: 0 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 35.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 2 punti; - L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 4 punti.	4
16	T	Presenza personale dedicato presso il Contraente Assicurato	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	2


Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
PUNTEGGIO TOTALE				70

LOTTO 4 – Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli amministratori, dei conducenti dei veicoli dell'amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in missione

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.5 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: -La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 1,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 2 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro: 3 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno: 5 punti.	5
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 2 punti.	2

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
3	Q	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 2.13 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 1,5 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 3 punti.	2
4	Q	Modifica Termini di liquidazione copertura assicurativa invalidità permanente	Proposta di estensione della copertura assicurativa per invalidità permanente, prevista all'art. 3.6 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - in caso di invalidità permanente, verrà liquidato l'intero massimale qualora di grado sia pari o superiore al 51%, come indicato nel CT: 0 punti; - in caso di invalidità permanente, verrà liquidato l'intero massimale qualora di grado sia pari o superiore al 40%: 5 punti; - in caso di invalidità permanente, verrà liquidato l'intero massimale qualora di grado sia pari o superiore al 30%: 10 punti.	10
5	Q	Aumento massimale di garanzia causa MO ed IP per amministratori	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia causa morte ed invalidità permanente per amministratori (presidente, consiglieri, assessori), previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 650.000,00: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 800.000,00: 10 punti.	10
6	Q	Aumento massimale di garanzia causa MO ed IP per conducenti auto aziendali	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia causa morte ed invalidità permanente dei conducenti auto aziendali, previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 300.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 400.000,00: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00: 10 punti.	10

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
7	Q	Aumento massimale di garanzia causa MO ed IP per dipendenti in missione con auto propria	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia causa morte ed invalidità permanente dei dipendenti in missione con auto propria, previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 300.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 400.000,00: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00: 10 punti.	10
8	Q	Aumento massimale di garanzia per spese mediche degli amministratori	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia per spese mediche degli amministratori (presidente, consiglieri, assessori), previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000,00: 1,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00: 3 punti.	3
9	Q	Aumento massimale di garanzia per spese mediche per conducenti auto aziendali	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia per spese mediche dei conducenti auto aziendali, previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000,00: 1,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00: 3 punti.	3

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
10	Q	Aumento massimale di garanzia per spese mediche per dipendenti in missione con auto propria	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale di garanzia per spese mediche dei dipendenti in missione con auto propria, previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000,00: 1,5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00: 3 punti.	3
11	Q	Aumento del capitale assicurato non soggetto a franchigia per invalidità permanente	L'OE ha facoltà di aumentare la soglia di capitale assicurato entro cui non verrà applicata alcuna franchigia, previsto all'art. 5.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - per la garanzia di invalidità permanente non verrà applicata alcuna franchigia entro l'importo di € 100.000,00 del capitale assicurato, come previsto da CT: 0 punti; - per la garanzia di invalidità permanente non verrà applicata alcuna franchigia entro l'importo di € 200.000,00 del capitale assicurato: 5 punti; - per la garanzia di invalidità permanente non verrà applicata alcuna franchigia entro l'importo di € 300.000,00 del capitale assicurato: 10 punti.	10
12	T	Presenza personale dedicato presso il Contraente Assicurato	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	2
PUNTEGGIO TOTALE				70



LOTTO 5 – Assicurazione per tutela legale delle vertenze del proprio personale

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.5 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 1,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 3 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro: 7 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno: 10 punti.	10
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 5 punti.	5
3	Q	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 2.14 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 1,5 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 3 punti.	3

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
4	Q	Aumento massimale di garanzia per assicurato per sinistro	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale per assicurato per sinistro, previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 30.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 40.000,00: 10 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 50.000,00: 20 punti.	20
5	Q	Estensione del periodo di retroattività dell'assicurazione	Sarà oggetto di valutazione la proposta di estensione del periodo di retroattività della garanzia per sinistri notificati per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza per comportamenti o omissioni posti in essere prima della stipula della stessa, previsto all'art. 3.5 del CT. Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: - se $R_a = 60$ mesi: $V_a = 0$; - se $R_a > 60$ mesi: $V_a = R_a / R_{max} * P_{max}$, in cui - V_a : coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - R_a : numero di mesi di copertura proposti dal Concorrente "a", - R_{max} : numero massimo di mesi di copertura offerti, - P_{max} : punteggio massimo attribuibile.	15
6	Q	Estensione del periodo di garanzia postuma	Sarà oggetto di valutazione la proposta di estensione del periodo di garanzia per sinistri notificati nel periodo di validità della polizza ma successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato istituzionale, previsto all'art. 3.5 del CT. Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: - se $R_a = 36$ mesi: $V_a = 0$; - se $R_a > 36$ mesi: $V_a = R_a / R_{max} * P_{max}$, in cui - V_a : coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - R_a : numero di mesi di copertura proposti dal Concorrente "a", - R_{max} : numero massimo di mesi di copertura proposti, - P_{max} : punteggio massimo attribuibile.	15

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
7	T	Presenza personale dedicato presso il Contraente Assicurato	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	2
PUNTEGGIO TOTALE				70

LOTTO 6 – Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.5 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 1,5 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 3 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro: 7 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno: 10 punti.	10



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.2 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 3 punti.	3
3	Q	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 4.6 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 2 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 4 punti.	4
4	Q	Aumento massimale per veicolo	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale assicurato per veicolo, a primo rischio assoluto, previsto all'art. 5.1 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 30.000,00 per veicolo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 40.000,00 per veicolo: 10 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 50.000,00 per veicolo: 20 punti.	20
5	Q	Aumento limite di risarcimento per "danni ai bagagli trasportati"	L'OE ha facoltà di offrire un aumento dei limite massimi di risarcimento per "danni ai bagagli trasportati", previsti all'art. 3.6 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di €	7,5



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
			2.500,00 per evento e fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 per anno assicurativo, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000,00 per evento e fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 per anno assicurativo: 4 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500,00 per evento e fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per anno assicurativo: 7,5 punti.	
6	Q	Aumento limiti di risarcimento per "rottura cristalli"	L'OE ha facoltà di offrire un aumento dei limite massimi di risarcimento per "rottura cristalli", previsti all'art. 3.7 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 700,00 per evento, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.000,00 per evento: 4 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.500,00 per evento: 7,5 punti.	7,5
7	Q	Aumento limiti di risarcimento per "soccorso stradale"	L'OE ha facoltà di offrire un aumento dei limite massimi di risarcimento per "soccorso stradale", previsti all'art. 3.8 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 400,00 per evento, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 800,00 per evento: 4 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.200,00 per evento: 7,5 punti.	7,5
8	Q	Aumento limiti di risarcimento per "recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale"	L'OE ha facoltà di offrire un aumento dei limite massimi di risarcimento per "recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale", previsti all'art. 3.9 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 400,00 per evento, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 800,00 per evento: 4 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.200,00 per evento: 7,5 punti.	7,5

**Disciplinare di gara**

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
9	T	Presenza personale dedicato presso il Contraente Assicurato	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	3
PUNTEGGIO TOTALE				70

LOTTO 7 – Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco veicolare della Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	Q	Modifica della clausola di recesso	Proposta di modifica della clausola di recesso, prevista all'art. 2.5 del CT e del 2°cpv dell'art. 2.3 CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: -La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT: 0 punti; - La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni: 4 punti; - L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua: 7 punti;	7



Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
2	T	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	Proposta di dilazione dei tempi di pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato, previsti all'art. 2.4 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione di pagamento del premio proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia: 5 punti.	5
3	Q	Riduzione termini di adempimento o dell'obbligo di trasmissione dati	Proposta di riduzione dei termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati sull'andamento del rischio, previsti all'art. 2.13 del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT: 0 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale: 1,5 punti; - L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale: 3 punti.	3
4	Q	Aumento massimale per sinistro	L'OE ha facoltà di offrire un aumento del massimale per sinistro, previsto all'art. 4.3 del CT. Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: - se $Ra = 10.000.000,00$: $Va = 0$; - se $Ra > 10.000.000,00$: $Va = Ra/Rmax * Pmax$, in cui - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: limite di massimale proposto dal Concorrente "a", - Rmax: limite di massimale più elevato offerto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile.	20


Disciplinare di gara

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio

#	Modalità di attribuzione del criterio (T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
5	Q	Aumento limiti di risarcimento o per spese giudiziali e stragiudiziali	L'OE ha facoltà di offrire un aumento dei limite massimi di risarcimento per "spese di tutela giudiziale e stragiudiziale", previsto all'art. 4.12 lett. a) del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 10.000,00 per evento, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 15.000,00 per evento: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 20.000,00 per evento: 10 punti.	10
6	Q	Aumento limiti di risarcimento o per spese di recupero, custodia e rimpatrio del mezzo, dell'Assicurato e dei terzi trasportati	L'OE ha facoltà di offrire un aumento dei limite massimi di risarcimento per "spese di tutela giudiziale e stragiudiziale", previsto all'art. 4.12 lett. b) del CT. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'opzione proposta da parte dell'OE in questo modo: - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 2.500,00 per evento, come previsto nel CT: 0 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 5.000,00 per evento: 5 punti; - L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 7.500,00 per evento: 10 punti.	10
7	T	Fornitura di scatole nere	L'OE si impegna a fornire, a titolo gratuito (sia per il montaggio che per lo smontaggio successivo alla prestazione) e c/o la sede della Contraente, scatole nere per tutti i veicoli di proprietà del Contraente Assicurato presenti nel libro matricola.	8
8	Q	Inserimento garanzia "eventi atmosferici" ed "atti vandalici"	L'OE si impegna ad integrare tra le garanzie richieste per ogni veicolo, per il quale è indicato il capitale assicurato per incendio e furto, la garanzia atti vandalici ed eventi atmosferici	5
9	T	Presenza personale dedicato presso il Contraente Assicurato	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori): - sì: 2 punti; - no: 0 punti.	2
PUNTEGGIO TOTALE				70



18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate.

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (Wi * V(a)i)$$

dove:

Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta "a";

Wi = punteggio massimo attribuibile al criterio "i";

V(a)i = coefficiente definitivo dell'offerta "a" rispetto al criterio "i", variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli requisiti.

In particolare:

- ove è prevista l'attribuzione tabellare ("T"), la Commissione procede ad applicare la regola indicata per il rispettivo sub-criterio;
- ove è prevista l'attribuzione quantitativa ("Q"), la Commissione procede ad attribuire un punteggio calcolato sulla base del metodo indicato per ciascun sub-criterio;
- ove è prevista l'attribuzione discrezionale ("D"), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

In relazione a ciascun criterio, attribuirà un coefficiente calcolato mediante il "confronto a coppie", sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

Criteri di preferenza	Coefficiente
Preferenza massima	6
Preferenza grande	5
Preferenza media	4
Preferenza piccola	3



Preferenza minima	2
Parità	1

Successivamente la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$, ottenuto dalla somma dei coefficienti precedentemente calcolati.

Nel caso le offerte pervenute siano inferiori a 3, in relazione a ciascun criterio, la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$ corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun Commissario mediante l'utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	0,81 a 1
Distinto	0,61 a 0,80
Buono	0,41 a 0,60
Sufficiente	0,21 a 0,40
Mediocre	0 a 0,20

In entrambe le precedenti ipotesi, per ogni elemento di valutazione, il coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$ viene trasformato in coefficiente definitivo $V(a)_i$, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente preliminare più alto e proporzionando ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, mediante la procedura di riparametrazione (*re-scaling*) di seguito indicata:

c) $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

d) $V_{(max)pi} = 0$

$$V_{(a)pi} = 0$$

Dove:

$V(a)_{pi}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V(max)_{pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_i$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti $V(a)_i$ così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di

valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica

Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche verrà calcolato, sulla base del ribasso unico percentuale che sarà applicato all'importo posto a base d'asta, secondo la seguente formula:

$$P_e = C_i \times 30$$

dove:

P_e = *punteggio attribuito all'offerta economica*

C_i = *coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo*

30 = *punteggio economico massimo attribuibile*

Il coefficiente C_i , variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato:

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^{0,4}$$

Dove:

C_i = *coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;*

R_i = *valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente i-esimo;*

R_{max} = *valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute;*

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.



Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (P_t) sommato al punteggio economico (P_e):

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

P_t = somma dei punti tecnici;

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno / / , alle ore : . Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema concernente la procedura di gara almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione di cui alla **Busta A – Documentazione Amministrativa** a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.



Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione dovrà essere composta dai seguenti profili professionali, come individuati nelle sottosezioni dell'Albo di cui all'Allegato delle Linee guida ANAC n.5/2016 e s.m.i.: .

La Stazione Appaltante, tramite l'applicativo dell'ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del Codice, i componenti della Commissione. Il numero di esperti da estrarre, appartenenti alla sezione speciale dell'Albo e alle sottosezioni inerenti la procedura in oggetto, è pari a 6.

La scelta del Presidente sarà eseguita tramite sorteggio fra i Commissari individuati.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo, la Commissione sarà nominata, anche solo parzialmente, dalla Stazione Appaltante, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e dei profili professionali richiesti.

Nel caso in cui non fosse possibile adempiere alle disposizioni di cui sopra a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni regolamentari sulla materia da parte dell'ANAC, ovvero, nel caso in cui, all'interno dell'Albo, non fosse possibile individuare, per quello specifico settore oggetto della gara, commissari in possesso di specifiche competenze, si procederà ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e la Commissione sarà nominata dalla Stazione Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'**Offerta Tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'**Offerta Economica** e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la



seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), b) e c) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 3 e 7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'Appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'Appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell'informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.



Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'Aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € _____,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 7 LOTTI,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE
POLIZZE ASSIUCRATIVE PER LA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 1

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**



Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____,
CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
di seguito denominata "impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

CHIEDE

- di partecipare alla "Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio";

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'¹

1) che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.



- (capogruppo)_____
- (mandante)_____
- (mandante)_____
- (mandante)_____

2) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) ed f-ter) del Codice;

3) di indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di:

- ☐ autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

ovvero

- ☐ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

7) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

8) *[in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*

☐ di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;

ovvero

☐ di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed **allegare** copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

9) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

11) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

☐ che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero



- ☐ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

12) *[in caso di Rete d'Impresa]*

- ☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- ☐ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
- contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

- contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero *[nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*

- ☐ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
- già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25



del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

13) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

14) *[in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²]* che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: _____

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

[illegible]



ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____,
e-mail _____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:



GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

Identità del committente

*Denominazione **INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI**

*Paese **Italia**

*Codice Fiscale **91252510374**

Informazioni sulla procedura di appalto

*Titolo **Protesi d'anca e dispositivi correlati al loro impiego**

*Breve descrizione dell'appalto **Fornitura di protesi d'anca e dispositivi correlati al loro impiego**

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o
Pagina 98 / 297

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

*Via e numero civico

*Città

*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

*Persona di contatto:

*Telefono:

*PEC o e-mail:

*L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?

☐ *si*

☐ *no*

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?

☐ *si*

☐ *no*

☐ *Non applicabile*

*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

☐ *si*

☐ *no*

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Elenco Lotti

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1

*Nome:

*Cognome:

*Data di nascita:

*Luogo di nascita:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:

Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice – Subappalto)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

☐

si

☐

no

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- a. Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- b. Corruzione;
- c. Frode;
- d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
- g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

☐

si

☐

no

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

☐

si

☐

no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?



si



no

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

***L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?**



si



no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?



si



no

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

***L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro?**



si



no

***L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale?**



si



no

***L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale?**



si



no

***L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?**



si



no

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:

***a) fallimento**



si



no

***b) liquidazione coatta**



si



no

***c) concordato preventivo**



si



no

***d) è ammesso a concordato con continuità aziendale**



si



no

***L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?**



si



no

***L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?**



si



no

***L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza**



si



no

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?

*L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

☐ *si* ☐ *no*

*b) non avere occultato tali informazioni?

☐ *si* ☐ *no*

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

☐ *si* ☐ *no*

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

☐ *si* ☐ *no*

*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

☐ *si* ☐ *no*

*3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Articolo 80, comma 5, lettera h);

☐ *si* ☐ *no*

*4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);

☐ *si* ☐ *no*

5. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24

☐ *si* ☐ *no*

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).

(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

☐

si

☐

no

***6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).**

☐

si

☐

no

***7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?**

☐

si

☐

no

Nei casi precedenti (ad esclusione del punto 4), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?

☐

si

☐

no

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

***Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti**

☐

si

☐

no

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

***È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.**

☐

si

☐

no

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferma restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

*Data

Luogo

Copia

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”
LOTTO 1a e 1b – RCT/RCO - CIG 782806753E
Importo a Base d'asta lordo annuo €. 1.160.200,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Lotto	Parametro	Euro	Premio annuale lordo (in cifre)
1a	RETRIBUZIONI LORDE ANNUE EROGATE	200.000.000,00	€
1b	RETRIBUZIONI LORDE ANNUE EROGATE	1.851.385,00	€
		TOTALE	€

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) relativi al presente appalto sono pari a €

Scomposizione del premio (*in cifre*)

Premio annuo imponibile 1a	€
Imposte 1a	€
Premio annuo lordo 1a	€
Premio annuo imponibile 1b	€
Imposte 1b	€
Premio annuo lordo 1b	€
Premio annuo lordo totale 1a+1b	€

Premio lordo annuo totale(1a+1b): Euro _____ (*in lettere*)

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”

LOTTO 2 – RCPatrimoniale - CIG 782813093A

Importo a Base d'asta lordo annuo €. 58.200,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Parametro	Euro	Premio annuale lordo (in cifre)
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE EROGATE	200.000.000,00	€

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

Scomposizione del premio (*in cifre*)

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

Premio lordo annuo: Euro _____ (*in lettere*)

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”

LOTTO 3 – ALL RISKS - CIG 78281601FE

Importo a Base d'asta lordo annuo €. 122.000,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Partite assicurate	Capitali	Tasso annuale lordo	Premio annuale lordo (in cifre)
FABBRICATI	456.000.000,00 (VI)		€
CONTENUTO	37.500.000,00 (VI)		€
Ricorso terzi	5.000.000,00 (PRA)		€
Spese demoliz e sgombero	1.500.000,00 (PRA)		€
	TOTALE Premio Lordo		€

Legenda VI= Valore intero; PRA= Primo rischio Assoluto

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

Scomposizione del premio *(in cifre)*

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

Premio lordo annuo: Euro _____ *(in lettere)*

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”

LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA - CIG 7828175E5B

Importo a Base d'asta lordo annuo €. 13.700,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Categoria	Numero	Premio unitario lordo	Premio annuo lordo
Consiglieri	n. 50		
Assessori	n. 10		
Presidente	n. 1		
Conduc. veicoli Ente	N° 206 veicoli		
Dipendenti in missione auto propria	n.1316 missioni		

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

Scomposizione del premio *(in cifre)*

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

Premio lordo annuo totale: Euro _____ *(in lettere)*

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”
LOTTO 5 – TUTELA LEGALE - CIG 7828188917
Importo a Base d'asta lordo annuo €. 205.000,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Parametro	Euro	Premio annuale lordo (in cifre)
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE EROGATE	200.000.000,00	€

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

Scomposizione del premio (*in cifre*)

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

Premio lordo annuo totale: Euro _____ (*in lettere*)

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”

LOTTO 6 – KASKO - CIG 7828200300

Importo a Base d'asta lordo annuo €. 23.100,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Parametro	Euro	Tasso lordo	Premio annuale lordo (in cifre)
KM Percorrenza	1.075.624,00		€

dichiara che **gli oneri della sicurezza aziendali** (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

Scomposizione del premio *(in cifre)*

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

Premio lordo annuo totale: Euro _____ *(in lettere)*

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERIZI ASSICURATIVI

“OFFERTA ECONOMICA”

LOTTO 7 – RCA/CVT - CIG 78282235FA

Importo a Base d'asta lordo annuo €. 198.000,00

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
 legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
 con sede in _____
 telefono n. _____ fax n. _____
 Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
 e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

Libro Matricola	Profilo di rischio	Premio annuale lordo (in cifre)
1. Numero e dati tecnici dei veicoli assicurati	Vedasi elenco allegato al capitolato	
2. Massimale RCA	Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per danni a cose ed animali	€
3. Incendio/furto	per i mezzi dove è indicato il valore nel foglio di excel allegato ai documenti di gara	€
4. KASKO	per i mezzi dove è indicato il valore nel foglio di excel allegato ai documenti di gara	€
5. EVENTI ATMOSF e SOCIOPOLITICI	Da indicare il premio solo se l'OE ha accettato di prevedere tali garanzie	€

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

Indicazione dei tassi LORDI previste per le garanzie oggetto di offerta

Tipo veicolo	Tasso incendio	Tasso socio (*)	eventi politici	Tasso eventi atmosferici (*)	Tasso furto e rapina	Tasso kasko
Autovettura						
Camion						
Rimorchio						
Natante						
Motociclo						
altro						

(*) opzionale , se previsto in sede di offerta tecnica

Scomposizione del premio *(in cifre)*

Premio annuo imponibile RCA	€
Premio annuo imponibile CVT	
SSN	€
Imposte RCA	€
Imposte CVT	
Premio annuo lordo	€

Premio lordo annuo totale: Euro _____ *(in lettere)*

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte;
- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO I CIG 782806753E

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta cumulativa per i lotti:

LOTTO IA RCT/RCO
LOTTO IB RCT/RCO ASTRAL

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – RCT/RCO REGIONE LAZIO (1A) E ASTRAL (1B)

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.5 et 2°cpv 2.3	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni	SI ☐
			NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno	☐
2.4	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
2.11	Deroga modalità di regolazione del premio	In deroga a quanto indicati all'art. 2.11 del CT, l'OE accetta di non assoggettare il premio a regolazione o conguaglio alla fine di ogni periodo assicurativo. Il premio, pertanto, verrà calcolato in forma "flat" per tutta la durata della polizza assicurativa	
		SI	☐
		NO	☐
2.13	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
3.4	Estensione del periodo di garanzia per le malattie professionali	L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino successivamente alla stipulazione della polizza come conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro	
		SI	☐
		NO	☐

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – RCT/RCO REGIONE LAZIO (1A) E ASTRAL (1B)

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
4.1	Aumento massimale di garanzia RCT	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000,00 per cose e/o animali, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per persona e di € 15.000.000,00 per cose e/o animali;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per persona e di € 15.000.000,00 per cose e/o animali	☐
4.1	Aumento massimale di garanzia RCO	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per prestatore di lavoro, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per prestatore di lavoro;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per prestatore economico;	☐
4.2	Aumento limiti di risarcimento per danni da incendio a cose di terzi	i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni da incendio a cose di terzi sono pari a € 2.500.000 per sinistro e complessivi per anno, come indicato nel CT;	☐
		i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni da incendio a cose di terzi sono pari a € 3.500.000 per sinistro e complessivi per anno;	☐
		i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni da incendio a cose di terzi sono pari a € 5.000.000 per sinistro e complessivi per anno;	☐
4.2	Aumento limiti di risarcimento per danni causati da randagismo animale	i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni causati da randagismo animale sono pari a € 100.000 per sinistro e complessivi per anno, come indicato nel CT;	☐
		i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni causati da randagismo animale sono pari a € 300.000 per sinistro e complessivi per anno;	☐
		i limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza per danni causati da randagismo animale sono pari a € 500.000 per sinistro e complessivi per anno;	☐
3.9	Gestione vertenze di danno	In deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 cc, l'OE si obbliga ad assumere - sempre e comunque e non "fino a quando ne ha interesse"- la difesa legale del Contraente Assicurato nelle sedi giudiziali e stragiudiziali;	
		SI	☐
		NO	☐
4.3 opzione B	Modalità di gestione dei sinistri sotto la franchigia contrattuale	L'OE accetta quale modalità di gestione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale di effettuare la liquidazione diretta al terzo danneggiato	
		SI	☐
		NO	☐

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrasegnare con una x la opzione prescelta
4.2	Riduzione franchigia danno biologico	L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 10.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 7.500,00;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 5.000,00;	☐
4.2	Riduzione franchigia danni incendio	L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 20.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 15.000,00;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 10.000,00;	☐
4.2	Riduzione Franchigia frontale	Sarà oggetto di valutazione il valore offerto per la franchigia frontale	Inserire valore franchigia proposto €.....
4.2	Riduzione Franchigia lesioni	Sarà oggetto di valutazione il valore offerto per la franchigia sinistri mortali e lesioni gravi	Inserire valore franchigia proposto €.....
	Incontri presso il Contraente Assicurato con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO II CIG 782813093A

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta per il lotto:

LOTTO II RCP

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.5 et 2°cpv 2.3	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni	SI ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno	☐
2.4	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
2.13	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
Scheda tecnica	Estensione del periodo di garanzia postuma	La garanzia postuma prevista dal CT è di anni 5 (cinque) come indicato nella scheda tecnica prevista nel CT	☐
		L'OE offre Il seguente periodo di garanzia postuma	Anni
Scheda tecnica	Aumento massimale di garanzia per sinistro e complessivo annuo	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 5.000.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00;	☐
Scheda tecnica	Aumento massimale di garanzia per corresponsabilità	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000.000,00;	☐

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
3.1	Aumento dei limiti massimi di acconto al Contraente Assicurato delle somme dovute ai terzi	Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000;	☐
		Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 30% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 100.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000;	☐
		Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 40% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 150.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000;	☐
3.19	Gestione vertenze di danno	In deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 cc, l'OE si obbliga ad assumere - sempre e comunque e non "fino a quando ne ha interesse"- la difesa legale del Contraente Assicurato nelle sedi giudiziali e stragiudiziali;	
		SI	☐
		NO	☐
Scheda tecnica	Eliminazione franchigia	L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 5.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato la franchigia fissa per sinistro pari ad € 2.500,00;	☐
		L'OE rinuncia ad applicare al Contraente Assicurato la franchigia fissa;	☐
	Incontri presso il Contraente con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO III CIG 78281601FE

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta per il lotto:

LOTTO III All Risks

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 3 – All Risks

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.6 et 2°cpv 2.3	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni	SI ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno	☐
2.4	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
2.15	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
5.9	Aumento limite massimo di indennizzo per sinistro e complessivo annuo	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 50.000.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 75.000.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 100.000.000,00;	☐
4.5	Aumento massimale per danni a cose di terzi/locatari (PRA)	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 5.000.000, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000.000,00;	☐
4.1	Aumento massimale per spese di demolizione e sgombero	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 1.500.000, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 2.000.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 3.000.000,00;	☐

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 3 – All Risks

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
4.4	Aumento limite massimo di indennizzo per spese peritali	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 70.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per periodo assicurativo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 100.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per periodo assicurativo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 150.000,00 per sinistro e € 300.000,00 per periodo assicurativo;	☐
6.2	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
6.2	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da eventi atmosferici	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
6.2	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da terremoto	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
6.2	Aumento limite massimo di indennizzo per danni causati da acqua piovana	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐
4.16	Aumento dei limiti massimi di anticipo degli indennizzi al Contraente Assicurato segue	Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute entro il limite massimo del 50% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 1.000.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 100.000;	☐
		Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute entro il limite massimo del 55% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 1.100.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 100.000;	☐

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
	terza opzione segue Art.4.16	Il Contraente Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto delle somme dovute entro il limite massimo del 60% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 1.200.000 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 100.000;	☐
6.2	Riduzione limiti di scoperto di franchigia per danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e singola ubicazione;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 5.000,00 per sinistro e singola ubicazione;	☐
6.2	Riduzione limiti di scoperto di franchigia per danni causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti	L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 0 punti, come previsto nel CT;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e singola ubicazione;	☐
6.2	Riduzione limiti di scoperto di franchigia per danni causati da terremoto	L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 50.000,00 per sinistro e singola ubicazione: 0 punti, come previsto nel CT;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 35.000,00 per sinistro e singola ubicazione;	☐
		L'OE applica al Contraente Assicurato un limite di scoperto di franchigia pari al 10% dell'importo con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e singola ubicazione;	☐
	Incontri presso il Contraente con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO IV CIG 7828175E5B

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta per il lotto:

LOTTO IV Infortuni cumulativa

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 4 – Infortuni Cumulativa

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.5 et 2°cpv 2.3	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni	SI ☐
			NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno	☐
2.4	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
2.13	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
3.6	Modifica termini di liquidazione copertura assicurativa invalidità permanente	in caso di invalidità permanente, verrà liquidato l'intero massimale qualora di grado sia pari o superiore al 51%, come indicato nel CT;	☐
		in caso di invalidità permanente, verrà liquidato l'intero massimale qualora di grado sia pari o superiore al 40%;	☐
		in caso di invalidità permanente, verrà liquidato l'intero massimale qualora di grado sia pari o superiore al 30%;	☐
5.1	Aumento massimale di garanzia causa morte ed invalidità permanente per amministratori	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 650.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 800.000,00;	☐
5.1	Aumento massimale di garanzia causa morte ed invalidità permanente per conducenti auto aziendali	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 300.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 400.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00;	☐

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 4 – Infortuni Cumulativa

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
5.1	Aumento massimale di garanzia causa morte ed invalidità permanente per dipendenti in missione con auto propria	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 300.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 400.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00;	☐
5.1	Aumento massimale di garanzia per spese mediche degli amministratori	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00;	☐
5.1	Aumento massimale di garanzia per spese mediche per conducenti auto aziendali	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00;	☐
5.1	Aumento massimale di garanzia per spese mediche per dipendenti in missione con auto propria	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 15.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00;	☐
5.2	Aumento del capitale assicurato non soggetto a franchigia per invalidità permanente	per la garanzia di invalidità permanente non verrà applicata alcuna franchigia entro l'importo di € 100.000,00 del capitale assicurato, come previsto da CT;	☐
		per la garanzia di invalidità permanente non verrà applicata alcuna franchigia entro l'importo di € 200.000,00 del capitale assicurato;	☐
		per la garanzia di invalidità permanente non verrà applicata alcuna franchigia entro l'importo di € 300.000,00 del capitale assicurato;	☐
	Incontri presso il Contraente con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Copia

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO V CIG 7828188917

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta per il lotto:

LOTTO V Tutela Legale

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 5 – Tutela Legale

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.5 et 2°cpv 2.3	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni	SI ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno	☐
2.4	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
2.14	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
5.1	Aumento massimale di garanzia per assicurato per sinistro	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 30.000,00, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 40.000,00;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 50.000,00;	☐
3.5	Estensione del periodo di retroattività dell'assicurazione	La garanzia vale per i sinistri notificati per la prima volta all'Assicurato e relativi ad omissioni posti in essere non oltre 5 anni prima la data di effetto del contratto come da CT	☐
		Indicare numero complessivo di anni proposti > di 5	
3.5	Estensione del periodo di garanzia postuma	In caso di cessazione del rapporto di lavoro la garanzia è estesa ai sinistri notificati agli assicurati nei 3 anni successivi alla scadenza del contratto purchè afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di validità del contratto come da CT	☐
		Indicare il numero di anni > 3	

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
	<i>Incontri presso il Contraente con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri</i>	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO VI CIG 7828200300

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta per il lotto:

LOTTO VI Kasko

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 6 – KASKO

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.8 et 2°cpv 2.7	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e/o ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180 giorni	SI ☐
			NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro	☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso per singolo sinistro e per anno	☐
2.2	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
4.6	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
5.1	Aumento massimale per veicolo	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 30.000,00 per veicolo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 40.000,00 per veicolo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 50.000,00 per veicolo;	☐
3.6	Aumento limite di risarcimento per "danni ai bagagli trasportati"	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 2.500,00 per evento e fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 per anno assicurativo, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 5.000,00 per evento e fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 per anno assicurativo;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 7.500,00 per evento e fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per anno assicurativo;	☐
3.7	Aumento limiti di risarcimento per "rottura cristalli"	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 700,00 per evento, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.000,00 per evento;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.500,00 per evento;	☐

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
3.8	Aumento limiti di risarcimento per "soccorso stradale	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 400,00 per evento, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 800,00 per evento;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.200,00 per evento;	☐
3.9	Aumento limiti di risarcimento per "recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale"	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 400,00 per evento, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 800,00 per evento;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di € 1.200,00 per evento;	☐
	<i>Incontri presso il Contraente con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri</i>	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

REGIONE LAZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO VII CIG 78282235FA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare offerta per il lotto:

LOTTO VII RCA-CVT

ALLEGATO 4. OFFERTA TECNICA LOTTO 7 – RCA CVT

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
2.5 et 2°cpv 2.3	Modifica della clausola di recesso	La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni, come indicato nel CT	☐
		La facoltà di recesso è esercitabile da parte dell'OE ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 180gg	SI ☐
			NO ☐
		L'OE rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso annua	☐
2.4	Dilazione tempi pagamento del premio da parte del Contraente Assicurato	L'OE richiede al Contraente Assicurato il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 90 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia, come indicato nel CT	☐
		L'OE richiede al Contraente il pagamento della prima rata del premio annuo, delle successive, di eventuali appendici di regolazione e/o franchigie contrattuali anticipate e di eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali entro 120 giorni dalle rispettive date di decorrenza/scadenza della garanzia	☐
2.13	Riduzione termini di adempimento dell'obbligo di trasmissione dati	L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza annuale, come indicato nel CT	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza semestrale	☐
		L'OE si impegna a trasmettere i dati sull'andamento del rischio con cadenza trimestrale	☐
4.3	Aumento massimale per sinistro	L'assicurazione prevede il massimale unico di 10.000.000,00 così come previsto dal CT	☐
		L'OE propone il seguente massimale RCA > 10.000.000,00 UNICO	
4.12 lett.a)	Aumento limiti di risarcimento per spese giudiziali e stragiudiziali	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 10.000,00 per evento, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 15.000,00 per evento;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 20.000,00 per evento;	☐
4.12 lett. b)	Aumento limiti di risarcimento per spese di recupero, custodia e rimpatrio	L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 2.500,00 per evento, come previsto nel CT;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 5.000,00 per evento;	☐
		L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 7.500,00 per evento;	☐

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
--------	-----------------	--	---

Art.CT	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Contrassegnare con una x la opzione prescelta
	Fornitura di scatole nere	L'OE si impegna a fornire, a titolo gratuito (sia per il montaggio che per lo smontaggio successivo alla prestazione) e c/o la sede della Contraente, scatole nere per tutti i veicoli di proprietà del Contraente Assicurato presenti nel libro matricola.	
		SI	☐
		NO	☐
4.13 lettere b) e c)	Inserimento garanzia "eventi atmosferici" ed "atti vandalici"	L'OE si impegna ad integrare tra le garanzie richieste per ogni veicolo, per il quale è indicato il capitale assicurato per incendio e furto, quella per atti vandalici ed eventi atmosferici	
		SI	☐
		NO	☐
	Incontri presso il Contraente con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri	L'OE si impegna ad organizzare presso il Contraente Assicurato incontri trimestrali con personale proprio dedicato alla gestione dei sinistri (periti e/o liquidatori)	
		SI	☐
		NO	☐

Se non viene barrata alcuna opzione, vale la opzione da Capitolato, se vengono barrate più opzioni vale la condizione più favorevole alla Stazione Appaltante

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

Pagina 143 / 297

Pagina 144 / 297



RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

MAG ▪ JLT

DECORRENZA	dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2022
Frazionamento	Annuale
Prima rata	30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI e descrizione attività
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art..2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14	Coassicurazine e Delega
Art. 2.15	Clausola broker
Art. 2.16	Validità territoriale
Art. 2.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.18	Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT) E DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI PRESTATORI D'OPERA (RCO)
Art. 3.1	Disciplina della responsabilità
Art. 3.2	Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Art. 3.3	Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità civile dei Prestatori d'opera (RCO)
Art. 3.4	Malattie Professionali
Art. 3.5	Qualifica di Terzo
Art. 3.6	Rinuncia alla Rivalsa
Art. 3.7	Esclusioni
Art. 3.8	Estensioni di garanzia
Art. 3.9	Gestione delle vertenze del danno e spese legali
Art. 3.10	Danni a cose consegnate ex art 1783,1784,1785bis
Art. 3.11	Lavoratori di cui al DLgs 276/2003 di attuazione della L.30/2003
Art. 3.12	Responsabilità Personale
Art. 3.13	Corresponsabilità degli assicurati
SEZIONE 4	MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4.1	Massimali
Art. 4.2	Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento
Art. 4.2	Gestione dei sinistri da parte della compagnia e liquidazione delle franchigie
Art. 4.3	Calcolo del premio
Art. 4.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 – Definizioni e Descrizione Attività

Art.1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	l'ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Società:	L'impresa assicuratrice;
Broker:	La MAG JLT SPA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Validità del contratto :	il periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto
Validità della garanzia :	il periodo al quale si estende la validità dell'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Cose	Sia i beni materiali sia gli animali
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni Materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
Appaltatore/ Subappaltatore	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto a norma di legge- l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente / assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni lorde	Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'IVA) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

Art.1.2 - Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente REGIONE LAZIO, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

Possono essere inserite tra gli assicurati le Società controllate e/o collegate previa comunicazione delle retribuzioni e dei dati necessari per il calcolo del premio in sede di regolazione

TOT KM Strade in gestione Km300

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
--

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Regolazione del premio (ove prevista)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La compagnia si impegna inoltre a fornire accesso alla propria piattaforma informatica al fine di permettere la visione periodica dello status di ogni posizione denunciata.

Art.2.14- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 1,305% (col minimo di €. 14.317,67) da calcolarsi sul premio imponibile

Art. 2.16 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art.2.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art.3.2 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.3.3 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e da soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività a favore dell'Amministrazione regionale, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e da soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività a favore dell'Amministrazione regionale, durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art.3.4 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e

successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità della polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.3.5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali

Art.3.6 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge

Art.3.7 – Esclusioni

A.: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni

- a) Da furto
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 3.8 punto 11);
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 3.8 punto 3);
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. 3.8 punto 18;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'Art. 3.8 comma 7,12 e 15 che seguono.

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- g) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali
- h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..
- i) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.
- j) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici
- k) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- l) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte..
- m) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM)
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose
- o) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale
- p) derivanti dalla malapratica medica
- q) derivanti da abusi e molestie sessuali

Art. 3.8 - Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fondi, di fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, impianti, cantieri e loro pertinenze. L'Assicurazione è altresì estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti; resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente; Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
2. RC derivante dalla proprietà, conduzione e manutenzione di:
 - a) strade, ponti, corsi d'acqua, canali;
 - b) aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici (esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti), impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli;
 - c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. compreso l'esercizio dell'attività svolta negli stessi dall'Ente Contraente ed escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente
 - d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato.

Tutti i suddetti enti possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

 - i. attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - ii. civili abitazioni, uffici;
 - iii. attività rurali;
 - iv. attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
3. RC derivante da danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
4. Responsabilità postuma da installazione: a deroga di quanto previsto alla lettera d) dell'Art.3.7 – esclusioni, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore, gestore o riparatore anche di impianti non installati dall'assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni agli impianti riparati o mantenuti, da vizio del prodotto, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati. L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
5. R.C. derivante all'Azienda da fatto di prestatori di lavoro e/o collaboratori, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
6. R.C. derivante all'Azienda da fatto di persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
7. R.C. che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutti i macchinari, impianti attrezzature attinenti all'attività dell'Azienda, che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli

Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifica attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

8. a deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato. Sono esclusi: denaro, preziosi, valori bollati, titoli al portatore, opere ed oggetti di interesse storico e/o artistico;
9. R.C. per danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
10. R.C. per danni subiti da:
 - a) dipendenti di società od enti distaccati presso il contraente;
 - b) dipendenti del contraente distaccati presso altre società od enti;
 - c) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
 - d) per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.
 - e) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
 - f) dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.
 - g) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dalla **Regione** nel territorio **regionale**, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. . Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
 - h) stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
11. R.C. per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio;
12. a deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. per danni a cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
13. a deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. per danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate e trainate, causati sia da fatto dell'Assicurato/contraente e/o persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

14. R.C. per i danni ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali;
15. R.C. per danni a veicoli e/o natanti sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
16. a deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
17. R.C. per danni a cavi, condutture, impianti ed altre opere sotterranee;
18. R.C. per danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno;
19. R.C. per randagismo;
20. R.C. per spargimento acqua;
21. a deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'Art.3.7 – esclusioni la garanzia vale anche per la R.C. per danni in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture;
22. R.C. derivante all'Ente dalla committenza ad imprese o a persone di lavori, di servizi o di prestazioni in genere, compreso quanto previsto ai sensi del D. Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
23. R.C. derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
24. R.C. per uso di biciclette, ciclomotori, veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività;
25. R.C. derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli e/o imbarcazioni/natanti per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione;
26. R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
27. R.C. per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati;
28. R.C. connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente;
29. R.C. derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nonché dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, mercati e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), convegni e simili, ricevimenti, spettacoli, attività sportive e ricreative aziendali, comprese le gite, anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica, proiezioni, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in occasione dei succitati eventi, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
30. R.C. derivante dall'Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
31. R.C. relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione e dello smercio in genere di prodotti alimentari e non, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
32. R.C. derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
33. R.C. per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,

agricole o di servizi purché conseguenti a danno risarcibile a termini di polizza.

34. premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere;
35. RC per scavi e reinterri;
36. R.C. derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 (e loro successive modifiche ed integrazioni) nonché per la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni), anche in qualità di "datore di lavoro" e "committente dei lavori", compresi quelli derivanti dallo svolgimento degli incarichi e delle attività di "responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché di "responsabile dei lavori" e/o "coordinatore per l'esecuzione, alla condizione che l'Assicurato sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della presente estensione sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato;
37. R.C. derivante dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali;
38. RC derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi da persone ausiliarie non dipendenti e gruppi di volontariato di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale;
39. R.C. derivante alla Contraente per danni a terzi, compresi i dipendenti, derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato;
40. R.C. per i danni derivanti dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l'esclusione dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
41. da pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere;
42. danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 6 lettera a) che precede;
43. da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;
44. dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
45. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
46. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
47. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
48. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni.

Art.3.9 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a $\frac{1}{4}$ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.10 - Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Art. 3.11 - Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Art. 3.12 - Responsabilità Personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei funzionari, dei dirigenti e dei dipendenti (anche in comando o con contratto a tempo determinato) di ogni ordine e grado, dell'Assicurato, per i danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni. Si precisa che ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 3.13 - Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Sezione 4
MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1 MASSIMALI ASSICURATI

Massimali di garanzia

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei sotto riportati massimali:

R.C.T. Euro 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona, ed €.

10.000.000,00 per cose ed animali

R.C.O. Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per prestatore di lavoro

Art. 4.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
	FRANCHIGIA FRONTALE		Franchigia per sx 20.000,00
	Franchigia per lesioni mortali		Franchigia per sx 200.000,00
Art.3.3	Danno Biologico		Franchigia per sx 10.000,00
Art. 3.8 punto 7	Cose in consegna e custodia	20.000,00 per sx e 100.000,00 per anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 10	Danni da incendio a cose di terzi	2.500.000,00 sx ed anno	Franchigia 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 11	Danni a Cose di terzi nell'ambito esecuzione lavori	500.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 12	Danni a cose di terzi movimentate	250.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 13	Danni a veicoli	15.000,00	=====
Art. 3.8 punto 14	Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico	350.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 16	Danni a condutture sotterranee	1.000.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 17	Danni da cedimento e franamento del terreno	1.000.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 18	Randagismo animale	100.000,00 per sx ed anno	Franchigia 20.000,00
Art. 3.8 punto 19	Spargimento di acqua	500.000,00 per sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Art. 3.8 punto 20	Inquinamento accidentale	500.000,00 sx ed 1.000.000 anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 32	Interruzioni di attività	1.000.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara) max 50.000,00
Art. 3.8 punto 34	Scavi e reinterri	300.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara) max 50.000,00

Art. 4.3 - Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie
Opzione A)

GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ SENZA LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista Self Insured Retention (SIR) di €. (COME DA OPZIONE PRESCLETA) di polizza per ogni sinistro ed €. (COME DA OPZIONE PRESCELTA) per sx mortali/lesioni gravi, importo che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali. In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sotto della franchigia di polizza**, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato. Ogni tre mesi la Società inoltrerà alla Contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l'attività negoziale intrapresa, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti/respinti (allegando in questo caso eventuale nota di reiezione e/o altro documento equipollente) con indicazione dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato
- nota di reiezione per i sinistri respinti
-

Ricevuto il suddetto rendiconto, la Contraente provvederà al pagamento diretto al terzo danneggiato dell'importo complessivamente definito inerente le franchigie.

In accordo con la Contraente, la Società deciderà per quali sinistri provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico della Contraente stesso.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sopra della franchigia di polizza**, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con la Contraente.

La Società è tenuta ad operare nell'interesse della Contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun trimestre, la Società provvederà nei confronti della Contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento (quietanza) riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Copia ordine di pagamento
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

A ricevimento della sopra citata documentazione, la Contraente si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento del documento riepilogativo di cui sopra.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempienza contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C, oppure di trasmettere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di parziale o totale mancato rimborso delle franchigie che il Contraente avrebbe dovuto rimborsare alla Società, quest'ultima si riserva il diritto di detrarre gli importi relativi alle predette franchigie dagli eventuali sinistri in liquidazione afferenti il periodo cui si riferisce il mancato rimborso

Opzione B)

**GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA
DELLA SOCIETÀ CON LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO**

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista Self Insured Retention (SIR) di €. (COME DA OPZIONE PRESCLETA) di polizza per ogni sinistro ed €. (COME DA OPZIONE PRESCELTA) per sx mortali/lesioni gravi, importo che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- Copia della quietanza
- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e

liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempimento contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C, oppure di trasmettere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di parziale o totale mancato rimborso delle franchigie che il Contraente avrebbe dovuto rimborsare alla Società, quest'ultima si riserva il diritto di detrarre gli importi relativi alle predette franchigie dagli eventuali sinistri in liquidazione afferenti il periodo cui si riferisce il mancato rimborso.

Art. 4.3 – Calcolo del Premio

Preventivo Retribuzioni annue lorde Euro 200.000.000,00

Tasso imponibile del promille da applicarsi in sede di regolazione premio %

Premio annuo imponibile Anticipato Euro

Art. 4.4– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.7 Forma delle comunicazioni
- 2.9 Foro competente
- 2.10 Interpretazione del contratto
- 2.12 Obblighi in caso di sinistro
- 2.13 Obbligo a fornire dati sull'andamento dei sinistri
- 2.15 Clausola Broker
- 2.18 Rinvio alle norme di legge
- 4.1 Massimali

La Società

Il Contraente



RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

MAG ■ JLT

DECORRENZA	dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2022
Frazionamento	Annuale
Prima rata	30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI e descrizione attività
Art. 1.1	Definizioni
Art. 1.2	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art..2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14	Coassicurazine e Delega
Art. 2.15	Clausola broker
Art. 2.16	Validità territoriale
Art. 2.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.18	Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT) E DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI PRESTATORI D'OPERA (RCO)
Art. 3.1	Disciplina della responsabilità
Art. 3.2	Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Art. 3.3	Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità civile dei Prestatori d'opera (RCO)
Art. 3.4	Malattie Professionali
Art. 3.5	Qualifica di Terzo
Art. 3.6	Rinuncia alla Rivalsa
Art. 3.7	Esclusioni
Art. 3.8	Estensioni di garanzia
Art. 3.9	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 3.10	Danni a cose consegnate ex art.1783,1784,1785 bis
Art. 3.11	Lavoratori di cui al DLgs. 276/2003 di attuazione della legge 30/2003
Art. 3.12	Responsabilità Personale
Art. 3.13	Corresponsabilità degli assicurati
SEZIONE 4	MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4.1	Massimali
Art. 4.2	Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento
Art. 4.2	Gestione dei sinistri da parte della compagnia e liquidazione delle franchigie
Art. 4.3	Calcolo del premio
Art. 4.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 – Definizioni e Descrizione Attività

Art.1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	l'ente Contrente nonché ASTRAL SpA e la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Società:	L'impresa assicuratrice;
Broker:	La MAG JLT SPA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Validità del contratto :	il periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto
Validità della garanzia :	il periodo al quale si estende la validità dell'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Cose	Sia i beni materiali sia gli animali
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni Materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
Appaltatore/ Subappaltatore	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto a norma di legge- l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente / assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni lorde	Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'IVA) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

Art.2.1 – Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell' ASTRAL SpA – in relazione allo svolgimento di attività relative alla Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, Gestione amministrativa Vigilanza e Conduzione della rete viaria compresa nel territorio della Regione Lazio, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

Possono essere inserite tra gli assicurati le Società controllate e/o collegate previa comunicazione delle retribuzioni e dei dati necessari per il calcolo del premio in sede di regolazione

TOT KM Strade in gestione Km 679.236

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
--

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Regolazione del premio (ove prevista)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La compagnia si impegna inoltre a fornire accesso alla propria piattaforma informatica al fine di permettere la visione periodica dello status di ogni posizione denunciata.

Art.2.14- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,00046% da calcolarsi sul premio imponibile

Art. 2.16 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art.2.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1). Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art.3.2) – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.3.3) – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e da soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività a favore dell'Amministrazione regionale, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e da soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività a favore dell'Amministrazione regionale, durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art.3.4 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e

successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità della polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.3.5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali

Art.3.6 Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge

Art.3.7 – Esclusioni

A.: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni

- a) Da furto
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 3.8 punto 11);
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 3.8 punto 3);
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. 3.8 punto 18;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'Art. 3.8 comma 7,12 e 15 che seguono.

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- g) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali
- h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..
- i) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.
- j) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici
- k) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- l) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte..
- m) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM)
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose
- o) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale
- p) derivanti dalla malapratica medica
- q) derivanti da abusi e molestie sessuali

Art. 3.8) Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fondi, di fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, impianti, cantieri e loro pertinenze. L'Assicurazione è altresì estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti; resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente; Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
2. RC derivante dalla proprietà, conduzione e manutenzione di:
 - a) strade, ponti, corsi d'acqua, canali;
 - b) aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici (esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti), impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli;
 - c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. compreso l'esercizio dell'attività svolta negli stessi dall'Ente Contraente ed escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente
 - d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato.

Tutti i suddetti enti possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

 - i. attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - ii. civili abitazioni, uffici;
 - iii. attività rurali;
 - iv. attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
3. RC derivante da danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
4. Responsabilità postuma da installazione: a deroga di quanto previsto alla lettera d) dell'Art.3.7 – esclusioni, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore, gestore o riparatore anche di impianti non installati dall'assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni agli impianti riparati o mantenuti, da vizio del prodotto, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati. L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
5. R.C. derivante all'Azienda da fatto di prestatori di lavoro e/o collaboratori, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
6. R.C. derivante all'Azienda da fatto di persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
7. R.C. che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutti i macchinari, impianti attrezzature attinenti all'attività dell'Azienda, che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli

Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifica attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

8. a deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato. Sono esclusi: denaro, preziosi, valori bollati, titoli al portatore, opere ed oggetti di interesse storico e/o artistico;
9. R.C. per danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
10. R.C. per danni subiti da:
 - a) dipendenti di società od enti distaccati presso il contraente;
 - b) dipendenti del contraente distaccati presso altre società od enti;
 - c) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
 - d) per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.
 - e) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
 - f) dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.
 - g) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dalla **Regione** nel territorio **regionale**, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. . Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
 - h) stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
11. R.C. per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio;
12. a deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. per danni a cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
13. a deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. per danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate e trainate, causati sia da fatto dell'Assicurato/contraente e/o persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

14. R.C. per i danni ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali;
15. R.C. per danni a veicoli e/o natanti sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
16. a deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art.3.7 – esclusioni, l'assicurazione vale per la R.C. derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
17. R.C. per danni a cavi, condutture, impianti ed altre opere sotterranee;
18. R.C. per danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno;
19. R.C. per randagismo;
20. R.C. per spargimento acqua;
21. a deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'Art.3.7 – esclusioni la garanzia vale anche per la R.C. per danni in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture;
22. R.C. derivante all'Ente dalla committenza ad imprese o a persone di lavori, di servizi o di prestazioni in genere, compreso quanto previsto ai sensi del D. Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
23. R.C. derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
24. R.C. per uso di biciclette, ciclomotori, veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività;
25. R.C. derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli e/o imbarcazioni/natanti per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione;
26. R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
27. R.C. per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati;
28. R.C. connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente;
29. R.C. derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nonché dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, mercati e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), convegni e simili, ricevimenti, spettacoli, attività sportive e ricreative aziendali, comprese le gite, anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica, proiezioni, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in occasione dei succitati eventi, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
30. R.C. derivante dall'Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
31. R.C. relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione e dello smercio in genere di prodotti alimentari e non, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
32. R.C. derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
33. R.C. per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,

agricole o di servizi purché conseguenti a danno risarcibile a termini di polizza.

34. premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere;
35. RC per scavi e reinterri;
36. R.C. derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 (e loro successive modifiche ed integrazioni) nonché per la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni), anche in qualità di "datore di lavoro" e "committente dei lavori", compresi quelli derivanti dallo svolgimento degli incarichi e delle attività di "responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché di "responsabile dei lavori" e/o "coordinatore per l'esecuzione, alla condizione che l'Assicurato sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della presente estensione sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato;
37. R.C. derivante dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali;
38. RC derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi da persone ausiliarie non dipendenti e gruppi di volontariato di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale;
39. R.C. derivante alla Contraente per danni a terzi, compresi i dipendenti, derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato;
40. R.C. per i danni derivanti dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l'esclusione dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
41. da pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere;
42. danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 6 lettera a) che precede;
43. da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;
44. dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
45. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
46. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
47. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
48. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni.

Art.3.9) – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.10) - Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Art. 3.11) - Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs 276/2003 di attuazione della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Art. 3.12) Responsabilità Personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei funzionari, dei dirigenti e dei dipendenti (anche in comando o con contratto a tempo determinato) di ogni ordine e grado, dell'Assicurato, per i danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni.

Si precisa che ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 3.13) Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Sezione 4
MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1 MASSIMALI ASSICURATI

Massimali di garanzia

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei sotto riportati massimali:

R.C.T. Euro 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di €10.000.000,00 per persona, ed €10.000.000,00 per cose ed animali

R.C.O. Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per prestatore di lavoro

Art. 4.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
	FRANCHIGIA FRONTALE		Franchigia per sx COME DA OPZIONE PRESCELTA
	Franchigia per lesioni mortali		Franchigia per sx COME DA OPZIONE PRESCELTA
Art.3.3	Danno Biologico		Franchigia per sx 10.000,00
Art. 3.8 punto 7	Cose in consegna e custodia	20.000,00 per sx e 100.000,00 per anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 10	Danni da incendio a cose di terzi	2.500.000,00 sx ed anno	Franchigia 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 11	Danni a Cose di terzi nell'ambito esecuzione lavori	500.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 12	Danni a cose di terzi movimentate	250.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 13	Danni a veicoli	15.000,00	=====
Art. 3.8 punto 14	Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico	350.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 16	Danni a condutture sotterranee	1.000.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 17	Danni da cedimento e franamento del terreno	1.000.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 18	Randagismo animale	100.000,00 per sx ed anno	Franchigia 20.000,00

Art. 3.8 punto 19	Spargimento di acqua	500.000,00 per sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Art. 3.8 punto 20	Inquinamento accidentale	500.000,00 sx ed 1.000.000 anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara)
Art. 3.8 punto 32	Interruzioni di attività	1.000.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara) max 50.000,00
Art. 3.8 punto 34	Scavi e reinterri	300.000,00 sx ed anno	10% del danno min 20.000,00 (o altro importo definito in sede di gara) max 50.000,00

Art. 4.3 Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie

Opzione A)

GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ SENZA LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista Self Insured Retention (SIR) di €. (COME DA OPZIONE PRESCLETA) di polizza per ogni sinistro ed €. (COME DA OPZIONE PRESCELTA) per sx mortali/lesioni gravi, importo che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali. In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sotto della franchigia di polizza**, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato. Ogni tre mesi la Società inoltrerà alla Contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l'attività negoziale intrapresa, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti/respinti (allegando in questo caso eventuale nota di reiezione e/o altro documento equipollente) con indicazione dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato
- nota di reiezione per i sinistri respinti

Ricevuto il suddetto rendiconto, la Contraente provvederà al pagamento diretto al terzo danneggiato dell'importo complessivamente definito inerente le franchigie.

In accordo con la Contraente, la Società deciderà per quali sinistri provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico della Contraente stesso.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sopra della franchigia di polizza**, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con la Contraente.

La Società è tenuta ad operare nell'interesse della Contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun trimestre, la Società provvederà nei confronti della

Contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento (quietanza) riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Copia ordine di pagamento
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

A ricevimento della sopra citata documentazione, la Contraente si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento del documento riepilogativo di cui sopra.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempienza contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C, oppure di trasmettere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di parziale o totale mancato rimborso delle franchigie che il Contraente avrebbe dovuto rimborsare alla Società, quest'ultima si riserva il diritto di detrarre gli importi relativi alle predette franchigie dagli eventuali sinistri in liquidazione afferenti il periodo cui si riferisce il mancato rimborso

Opzione B)

GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO
--

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista Self Insured Retention (SIR) di €. (COME DA OPZIONE PRESCLETA) di polizza per ogni sinistro ed €. (COME DA OPZIONE PRESCELTA) per sx mortali/lesioni gravi, importo che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali. La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- Copia della quietanza
- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempimento contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C, oppure di trasmettere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di parziale o totale mancato rimborso delle franchigie che il Contraente avrebbe dovuto rimborsare alla Società, quest'ultima si riserva il diritto di detrarre gli importi relativi alle predette franchigie dagli eventuali sinistri in liquidazione afferenti il periodo cui si riferisce il mancato rimborso.

Art. 4.3 – Calcolo del Premio

Preventivo Retribuzioni annue lorde Euro 1.851.385,00

Tasso imponibile del promille da applicarsi in sede di regolazione premio %

Premio annuo imponibile Anticipato Euro

Art. 4.4– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.7 Forma delle comunicazioni
- 2.9 Foro competente
- 2.10 Interpretazione del contratto
- 2.12 Obblighi in caso di sinistro
- 2.13 Obbligo a fornire dati sull'andamento dei sinistri
- 2.15 Clausola Broker
- 2.18 Rinvio alle norme di legge
- 4.1 Massimali

La Società

Il Contraente

Copia



RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

MAG ▪ JLT

DECORRENZA: dalle ore 24.00 del 30.06.2019

Alle ore 24.00 del 30.06.2022

Frazionamento: Annuale

Prima rata: 30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI e descrizione attività
Art. 1.1	Definizioni
Art. 1.2	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art..2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14	Coassicurazioni e Delega
Art. 2.15	Clausola broker
Art. 2.16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.17	Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 3.1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 3.2	Perdite per interruzione e sospensione di attività di terzi
Art. 3.3	Perdite patrimoniali per attività connessa all'assunzione di personale
Art. 3.4	Limiti di indennizzo/franchigia
Art. 3.5	Esclusioni
Art. 3.6	Assicurazione "Claims Made" Retroattività
Art. 3.7	Garanzia Postuma
Art. 3.8	Estensione territoriale
Art. 3.9	Persone non considerate terzi
Art. 3.10	Cessazione dell'Assicurazione
Art. 3.11	Vincolo di Solidarietà
Art. 3.12	Attività di rappresentanza
Art. 3.13	Copertura sostituti
Art. 3.14	Estensione al DL 81/2008
Art. 3.15	Levata Protesti
Art. 3.16	Acquisizioni in economia
Art. 3.17	Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs 196/2003
Art. 3.18	Obbligo dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 3.19	Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali
Art. 3.20	Sinistri in serie
SEZIONE 4	CONDIZIONI SPECIALI
a	Condizione addizionale dipendenti tecnici
b	Estensione amministratori e dipendenti ritirati o posti in quiescenza

Art.1.1 - DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Assicurato:	il Contraente , per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
Dipendente/Amministratori :	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente , anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell' Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione .
Dipendente Legale:	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Società/Assicuratori	la compagnia assicuratrice.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione , l' Assicurato riceve: una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Responsabilità Civile:	la responsabilità che grava sull' Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

-Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura .
Periodo di Assicurazione:	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto .
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura , e la data di scadenza della Durata del Contratto .
Scheda di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
Retribuzioni Lorde ai fini del conteggio del premio:	L'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori.

Art. 1.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge o regolamenti.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le

modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio competente per la gestione del contratto di polizza ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.2.14- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,0007% da calcolarsi sul premio imponibile

Art.2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.17- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più Dipendente/Amministratori di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

L'Assicurato può richiedere, anche prima della sentenza definitiva della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa di uno o più dei Dipendenti/Amministratori identificati nella Scheda, il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a €. 300.000,00

- ✓ L'Assicurato si obbliga a restituire agli Assicuratori, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, quegli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.
- ✓ Le somme anticipate dagli Assicuratori all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti degli Assicuratori nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- ✓ Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare agli Assicuratori le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.

Art. 3.2 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art 3.1 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 3.3 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art 3.1 comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 3.4 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**, nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei **Dipendenti/Amministratori** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 3.7 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo **Sinistro** di importo pari a quello indicato sulla **scheda di copertura**.

Art. 3.5 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei **Dipendenti Tecnici** indicati nella **Scheda di Copertura**;
- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti/Amministratori** dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o Società o enti privati;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura**, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi **Dipendente/Amministratore** per **Responsabilità Amministrativa** o **Amministrativa Contabile** e per colpa grave;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte all'**Assicurato**;
nonché per i **Danni**:
- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 3.6 – Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "*claims made*" e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti o Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

Art. 3.7- Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cesserà automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

Art. 3.8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di **Dipendenti** consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella **Scheda di Copertura**, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 3.9 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente **Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 3.12 che segue.

Art. 3.10 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 3.7 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**, che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 3.11 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 3.12 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3.5 b) si precisa che l'Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 3.13 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più **Dipendenti** dell'**Assicurato** indicati sulla **Scheda di Copertura**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 3.14 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, **Dipendente** dell'Ente **Assicurato** indicato sulla **Scheda di Copertura**, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in

polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendenti** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.15- "Levata Protesti"

L'**Assicurazione** è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 150.000,00 per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro**, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

Art. 3.16 - Acquisizioni in economia

Premesso che taluno dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** indicati sulla **Scheda di Copertura** sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Art. 3.17 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e/o regolamento UE 2016/679, comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

- a) dove non vi è compatibilità tra quanto disposto dal Codice della Privacy e quanto previsto dal Regolamento 679/2016, il CdP lascia il passo alle nuove disposizioni europee: la legge statale deve essere disapplicata in favore del GDPR;
- b) Laddove vi sia compatibilità tra le due norme, il d.lgs. 196/2003 rimane applicabile continuando a dettare legge, anche in maniera più specifica rispetto al GDPR.

Art. 3.18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza l'ufficio competente per la gestione della presente polizza.

a) l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a1) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- a2) qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
- a3) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti a2) e a3) sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

b) la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;

c) l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

d) considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato ai commi a). e b) sopra comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

e) senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 3.19 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Si conviene che gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato** designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratore** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale.

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, gli Assicuratori rimborseranno le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.).

Art. 3.20 – Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 3.20 in quanto applicabili.

CONDIZIONI SPECIALI

a. Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un **Dipendente Tecnico** come definito nella presente assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

a.1 Clausola aggiuntiva all'Art.3.1 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei **Dipendenti Tecnici** indicati sulla **Scheda di Copertura**.

La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e dal regolamento di attuazione e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla norma vigente di cui al D.lgs 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.

La copertura assicurativa comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. per ultimazione lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze, ancorché il contratto sia in vigore:
 - a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
 - b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
 - c) uso delle opere secondo destinazione;
3. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
4. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui alla presente Condizione Speciale a) non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

b. Estensione Amministratori e Dipendenti ritirati o posti in quiescenza - A parziale deroga dell'art. 3.10 cessazione dell'Assicurazione, la presente copertura assicurativa è estesa ai sinistri notificati per la prima volta all'Ente Assicurato durante il periodo di assicurazione e derivanti da atti od omissioni commessi da Dipendenti e Amministratori dell'Ente assicurato, che hanno terminato la loro attività, anche in data antecedente alla decorrenza della presente polizza, ma comunque non oltre la data di retroattività indicata nella scheda di copertura e fino a un massimo di 5 anni dalla data di decorrenza, per pensionamento, morte o cessazione d'incarico o mandato.
Il limite di indennizzo indicato nella scheda di copertura sarà l'obbligazione massima per cui gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

Art. 2.15 - Clausola Broker;

Art. 3.6 - Assicurazione "claims made" – Retroattività;

Art. 3.7 - Garanzia postuma;

Art. 3.9 - Persone non considerate terzi;

Art. 3.10 - Cessazione dell'assicurazione;

Art. 3.18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione);

Data

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....

SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA

ELEMENTI DI CALCOLO DEL PREMIO: retribuzioni lorde erogate 200.000.000,00

MASSIMALI: Euro 5.000.000,00 per sinistro ed in aggregato
Euro 10.000.000,00 per corresponsabilità;

FRANCHIGIA: Euro 5.000,00

RETROATTIVITA': Illimitata

POSTUMA: anni cinque



ALL RISKS

DECORRENZA	dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2022
Frazionamento	Annuale
Prima rata	30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.2.3	Durata del contratto
Art.2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.5	Regolazione del premio
Art.2.6	Facoltà di recesso
Art.2.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.2.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.2.9	Oneri fiscali
Art.2.10	Foro competente
Art.2.11	Interpretazione del contratto
Art.2.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.2.13	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.2.14	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.2.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.2.16	Coassicurazione e delega
Art.2.17	Clausola broker
Art.2.18	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.2.19	Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3	RISCHI COPERTI
Art.3.1	Forma di copertura
Art.3.2	Oggetto della copertura
Art.3.3	Esclusioni
Art.3.4	Enti esclusi
SEZIONE 4	CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.4.1	Spese di demolizione e sgombero
Art.4.2	Perdita pigioni
Art.4.3	Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art.4.4	Spese peritali
Art.4.5	Ricorso terzi
Art.4.6	Rottura di vetri e cristalli
Art.4.7	Fenomeno elettrico
Art.4.8	Maggiori costi
Art.4.9	Sovraccarico di neve
Art.4.10	Gelo e/o ghiaccio
Art.4.11	Furto, rapina, estorsione di valori
Art.4.12	Furto, rapina, estorsione del contenuto
Art.4.13	Portavalori
Art.4.14	Riduzione somme assicurate a seguito sx / reintegro
Art.4.15	Differenziale Storico – Artistico
Art.4.16	Anticipo indennizzi
Art.4.17	Costi di ricostruzione degli archivi non informatici
Art.4.18	Supporti dati e ricostruzione dati
Art.4.19	Foreste e vivai
SEZIONE 5	GESTIONE DEI SINISTRI
Art.5.1	Obblighi in caso di sinistro

REGIONE LAZIO
LOTTO III - Capitolato ALL RISKS

Art.5.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.5.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.5.4	Mandato dei periti
Art.5.5	Operazioni peritali
Art.5.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.5.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.5.8	Leeway Clause
Art.5.9	Limite massimo di indennizzo
Art.5.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.5.11	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.5.12	Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.6.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.6.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.6.3	Riparto di coassicurazione
Art.6.4	Disposizione finale

Copia

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	è la MAG-JLT S.p.A. quale Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali :	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero :	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto :	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati :	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;

Contenuto :	Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed operemurarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni, pluviali. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche poste all'esterno purchè in sede fissa (es. videocamere) fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, protezioni verticali di percorsi in genere, opere d'arte raccolte e collezioni in genere, ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, impianti sportivi, parchi gioco, merci, derrate alimentari, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione di " Fabbricati ". Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto. Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa
Arredo urbano: (se presente)	accessi di recinzioni temporanee per spazi di sosta attrezzati, sedute, cassette postali, porta-biciclette, dissuasori, fioriere, vasche fisse per il verde, pensiline, fontanelle, edicole, bacheche espositive ed informative, parapetti e recinzioni, ecc.;
Valori :	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO – salvo diversa indicazione	Per opere d'arte s'intendono : • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni e/o alluvioni :	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici :	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio :	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi

	persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici :	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
Gelo:	Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati, rotture negli impianti a servizio degli stessi.
Sovraccarico neve:	identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve.
Terremoto :	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti :	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione :	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio :	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Esplosione :	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Implosione :	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio :	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto :	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina :	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione :	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Urto Veicoli	Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno delle aree dell'assicurato, purché non di proprietà dell'Assicurato. S'intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all'esterno, a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, centraline di rilevamento, apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive, arredo urbano.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
Attrezzature elettroniche:	• Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al

	coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Dati:	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Software:	Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore s. di base, il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base s. compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo sviluppo di s., progettazione di programmi perundeterminato scopo applicativo.
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico :	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

Art.1.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a

terzi in uso a qualsiasi titolo.

- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATC, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante anormale legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con

le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art. 2.5 – Regolazione del premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo secondo anche il disposto del successivo articolo 5.8 "leeway clause", nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

Art. 2.6 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente

assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 2.17 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,0007% da calcolarsi sul premio imponibile

Art.2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge

Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 3.1 – Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, **fatto salvo laddove diversamente indicato** nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.6.1). Le **Partite "Contenuto", "Ricorso Terzi" e "Spese di demolizione e sgombero"** sono da intendersi sempre operanti nella forma a **Primo fuoco/Primo Rischio Assoluto**.

Art. 3.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 3.3 della presente Sezione.

Art. 3.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- c) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a:

- g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i) crollo e collasso strutturale di fabbricati a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- j) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- k) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- l) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art. 1.2 Sez. 1;
- m) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
- n) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- o) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni

- p) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- q) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- r) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro";
- s) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- t) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- u) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- v) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- w) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- x) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi";
- y) i danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 3.4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente.
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 4.2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 4.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.5.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 4.4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.5.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 4.5 – Ricorso terzi / locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento

(capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 4.6 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 4.7 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) subiti da valvole, fonti di luce in genere e resistenze scoperte.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 4.8 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, qualora l'Assicurato non potesse proseguire le attività svolte nei fabbricati ove è avvenuto il danno, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art.4.9 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Sovraccarico di neve".

Art.4.10 – Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;
causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Gelo e/o ghiaccio".

Art. 4.11 – Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi locale dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori, oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.9 e/o beni dei dipendenti, con il limite di €500,00 / sinistro e anno.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art 4.12 - Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
- d) furto o danneggiamento di attrezzature, impianti, merci e/o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario (1) degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) e ne sia il responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento o ne abbia l'interesse assicurativo, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani

accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o effettuati sui beni di cui alla lettera d) che precede, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

- (1) Sono ricompresi anche Enti di terzi che si trovino nella disposizione dell'Assicurato; questi verranno indennizzati entro i limiti previsti nella Sezione 6.

Art. 4.13 – Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 4.14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l'accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Art. 4.15 – Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 4.16 – Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.000 (un milione di euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.17 – Costi di ricostruzione degli archivi non informatici

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.18 – Supporti dati e ricostruzione dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.19 – Foreste e vivai

A parziale deroga dell'Art. 3.4 "Enti esclusi" punto 5 della Sezione 3, : L'assicurazione di foreste e vivai, viene prestata unicamente per le garanzie "Incendio e fulmine", è riferita alle sole piante vive ed attaccate al suolo. Sono esclusi i frutti presenti e futuri, le radici e ceppaie fino ad altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di piante di alto fusto. Sono pure esclusi i danni provenienti da isterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno successivo all'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita di raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco allo scopo di preparare il terreno per seminagione o qualsiasi altro scopo affine.

La liquidazione di sinistri che colpiscano piante di sughero, olive e in genere, da frutto, verrà effettuata anche in base alla capacità residua delle piante medesime a produrre frutti.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 5.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.5.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.5.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: I costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.6.2 della Sezione 6.
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Per i beni mobili – vedasi Contenuto – si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**, forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del C.C.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3.3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.6.2 della Sezione 6.
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

La presente clausola non è operante per i danni da Furto/rapina, che saranno indennizzati tenendo conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.

Art. 5.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 5.8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.2.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 5.9- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per intero periodo assicurato somma maggiore di:

€ 50.000.000,00

Art. 5.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 5.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.5.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

Copia

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.6.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati (VI)	456.000.000,00	0,00	€ 0,00.=
2	Contenuto (VI)	37.500.000,00		
3	Ricorso terzi / locatari (PRA)	5.000.000,00	0,00	€ 0,00.=
4	Spese demolizione e sgombero (PRA)	1.500.000,00		
Totale		500.000.000,00	0,00	€ 0,00.=

VI= valore intero PRA= Primo rischio Assoluto PF= primo fuoco

MUR= 71.824.800,00

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Scomposizione del premio rate future

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti generali INDICATI NELLE SOMME ASSICURATE

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto-riportati.

Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Beni Elettronici	Limite del 10% sulla partita 2 di cui all'Art.6.1	Franchigia frontale
Demolizione e sgombero (Art.4.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 4 (Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.4.2 Sez.4)	15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate con il massimo di €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4.3 Sez.4)	€.50.000,00.= per sinistro ed €. 200.000,00.= per periodo assicurativo	Nessuno
Arredo Urbano (se presente)	100.000,00 per sinistro ed anno	Franchigia €. 1.500,00=
Spese peritali (Art.4.4 Sez.4)	€.70.000,00.= per sinistro ed €. 200.000,00.= per periodo assicurativo	Nessuno
Ricorso terzi / Locatari (Art.4.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 3 (Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi socio-politici atti vandalici e dolosi	80% delle somme assicurate per ubicazione con il limite per sx ed anno di €. 5.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00= per sinistro e singola ubicazione
Terrorismo e sabotaggio	€.5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con il minimo di €. 15.000,00.= per sinistro e per singola ubicazione
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per ubicazione con il limite per sx ed anno di €. 5.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di €. 5.000,00.= per sinistro
Fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto o rottura di tubazioni e/o di impianti automatici di estinzione	60% delle somme assicurate per ubicazione con il limite per sx ed anno di €. 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo €.50.000,00
Acqua Piovana	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia €. 5.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	60% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno di € 5.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di €.20.000,00= per sinistro e per singola ubicazione
Sovraccarico neve (Art.4.9 Sez.4)	1.000.000,00 per sinistro ed anno	Scop. 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro ed ubicazione in Enti in pianura, raddoppio in Enti in montagna
Gelo e/o ghiaccio (Art.4.10 Sez.4)	€ 50.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per periodo assicurativo	Franchigia di € 2.500,00= per sinistro e per singola ubicazione
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.4.11 Sez.4)	€.5.000,00.= per sinistro	Scoperto 10% DEL DANNO minimo 1.000,00
Furto e rapina valori in cassaforte	€. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo 1.000,00
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.4.12 Sez.4)	€. =250.000,00= per sinistro (con sottolimito €.10.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo per furto con destrezza)	Franchigia 2.500,00
Guasti cagionati dai ladri	€.50.000,00.= per sinistro ed €. 100.000,00.= per periodo assicurativo	Franchigia 2.500,00

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Portavalori (Art.4.13 Sez.4)	€. 10.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€. 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo 2.500,00
Terremoto	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 5.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di €.50.000.00= per sinistro e per singola ubicazione
Rottura vetri e cristalli (Art.4.6 Sez.4)	€ 1.500,00.= per singola lastra, €. 15.000,00.= per periodo assicurativo	Franchigia di € 500,00. Per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.4.7 Sez.4)	€. 300.000,00.= per sinistro ed anno	Franchigia € 2.500,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.4.8 Sez.4)	€. 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Differenziale Storico – Artistico (Art.4.15 Sez.4)	€. 300.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo con il limite di 30.000,00 per oggetto nel caso di contenuto	Franchigia 1.500,00
Costi ricostruzione archivi non informatici (Art. 4.17 Sez. 4)	€. =1.000.000,00= per sinistro, per ubicazione e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Supporti dati (Art.4.18 Sez. 4)	€. =100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Foreste e vivai (Art.4.19 Sez. 4)	€. 500.000,00 per sinistro ed anno	
Limite massimo di indennizzo (Art.5.9 Sez. 5)	€. 50.000.000,00 per sinistro ed anno	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.6.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.6.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

SEZIONE 2

- | | | |
|--------------------------|-----------|---|
| ☐ | Art. 2.2 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
| ☐ | Art. 2.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
| ☐ | Art. 2.6 | Facoltà di recesso |
| ☐ | Art. 2.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
| ☐ | Art. 2.11 | Interpretazione del contratto |
| ☐ | Art. 2.15 | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio |
| | Art. 2.17 | Clausola Broker |
| ☐ | Art. 2.19 | Rinvio alle norme di legge - Foro competente |

SEZIONE 5

- | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|
| ☐ | Art. 5.1 | Obblighi in caso di sinistro |
|--------------------------|----------|------------------------------|

SEZIONE 6

- | | |
|----------|--|
| Art. 6.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
|----------|--|

La Società

Il Contraente

Copia



Infortuni Cumulativa

MAG-JLT

DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 30.06.2019
alle ore 24.00 del 30.06.2022

Frazionamento Annuale

Prima rata 30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.1	Definizioni relative al contratto in generale
Art. 1.2	Definizioni relative all'assicurazione infortuni
Art. 1.3	Oggetto dell'assicurazione
Art. 1.4	Elenco delle persone assicurate
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14	Coassicurazione e delega
Art. 2.15	Clausola broker
Art. 2.16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.17	Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 3.1	Rischi inclusi nell'assicurazione
Art. 3.2	Esposizione agli elementi
Art. 3.3	Delimitazione delle garanzie – esclusioni
Art. 3.4	Limiti territoriali
Art. 3.5	Assicurabilità
Art. 3.6	Determinazione del danno – Criteri di indennizzo
Art. 3.7	Cumulo indennizzi
Art. 3.8	Obblighi delle parti contraenti
Art. 3.9	Responsabilità del Contraente
Art. 3.10	Rinuncia alla rivalsa
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1	Denuncia di sinistro ed obblighi relativi
Art. 4.2	Controversie
SEZIONE 5	SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1	Categorie e somme assicurate
Art. 5.2	Franchigie
Art. 5.3	Calcolo del premio
Art. 5.4	Riparto coassicurativo
Art. 5.5	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	MAGJLT SpA
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Somme assicurate	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Infortuni

Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Invalidità permanente	Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità temporanea	Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate.
Ricovero	La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Veicolo proprio	Auto e motoveicoli targati e nella disponibilità degli assicurati, purché non iscritti al PRA a nome del Contraente.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato

Art. 1.3 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni, così come definiti all'art. 1.2 della presente polizza, occorsi ai seguenti gruppi di persone assicurate, alle condizioni tutte della presente polizza e secondo i termini di cui alla successiva Sezione 5 (numero degli assicurati, somme assicurate, franchigie ecc.)

Art. 1.4 - Elenco delle persone assicurate

1.4.a) Amministratori

Le garanzie sono prestate, a favore di Presidente, Consiglieri ed Assessori limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

Il Contraente tuttavia dichiara che per ogni persona da tenere in garanzia esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge, che

possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Compagnia per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri

1.4.b) Conducenti auto aziendali

Le garanzie sono prestate, a favore dei conducenti dei veicoli di proprietà della Regione Lazio che per ordine e conto della Contraente si trovino in qualità di conducenti su autovetture di proprietà dell'Ente medesimo, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

1.4.c) Dipendenti in missione con auto propria

Le garanzie sono prestate a favore:

- Dipendenti /Amministratori del Contraente, che subiscano l'infortunio su mezzi non di proprietà od in uso all'Ente.

La Compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate.

Il Contraente tuttavia dichiara che per ogni persona da tenere in garanzia esistono atti e documenti

ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di Legge, che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Compagnia per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

Resta inteso che, in caso di sinistro,, alla denuncia dovrà essere allegato il provvedimento che giustifica la qualifica di Assicurato per l'infortunato. Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. , gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;

2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.2.14- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,0007% da calcolarsi sul premio imponibile

Art.2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificazione di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 3.1 – Rischi inclusi nell'assicurazione

Si intendono assicurati anche gli infortuni **(a titolo esemplificativo e non esaustivo)**:

- ◇ derivanti dall'uso e guida di motoveicoli;
- ◇ derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi a parziale deroga dell'art. 1900 del codice civile;
- ◇ derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, eventi socio-politici, attentati, aggressioni, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva a parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile;
- ◇ derivanti da atti compiuti per dovere di solidarietà umana;
- ◇ derivanti da partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- ◇ avvenuti in Italia in tempo di pace durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo dello stesso ed il richiamo per ordinarie esercitazioni, con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi;
- ◇ subiti in occasioni di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, caduta del fulmine ed altri eventi naturali;
- ◇ sofferti in stato di malore, vertigini e incoscienza;
- ◇ derivanti da, colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- ◇ derivanti dalla partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linea, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su velivoli eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate;

Sono comunque equiparati ad infortunio:

- ◇ l'asfissia;
- ◇ il soffocamento;
- ◇ le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- ◇ le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ◇ annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione
- ◇ le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo;

Art. 3.2 – Esposizione agli elementi

La Società in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita d'orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Art. 3.3 – Delimitazione della garanzia - esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- ◆ dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove nonché a partecipazione di regate a vela fuori dal Mare

Mediterraneo;

- ◆ dalla guida di: macchine agricole e operatrici; di natanti a motore per uso non privato; di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- ◆ dalla guida ed uso di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dal precedente articolo
- ◆ dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme arti marziali in genere, alpinismo oltre il 3° grado, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, guidoslitta, hockey, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- ◆ dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- ◆ da ubriachezza alla guida di mezzi da locomozione, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ◆ da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ◆ da guerra, insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città Del Vaticano e della Repubblica di San Marino
- ◆ da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- ◆ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

Art. 3.4 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 3.5 – Persone non assicurabili

Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici e/o paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, laddove una o più delle malattie sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato

L'assicurazione non vale inoltre per le persone di età superiore a 75 anni.

Art. 3.6 – Determinazione del danno - criteri di indennizzo

L'assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

Morte

In caso di morte la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

Morte Presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli art. 60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta da parte dell'Assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella INAIL come in vigore dal 24.07.2000 ed eventuali successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Qualora l'invalidità sia totale o di grado superiore al 51% verrà liquidato l'intero massimale.

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Spese mediche (se previste)

La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o un'invalidità permanente, rimborsa all'assicurato, sino a concorrenza del massimale convenuto, le spese sostenute per:

- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici;
- rette di degenza in ospedale o clinica a seguito di ricovero prescritto dal medico curante;
- spese di trasporto all'ospedale o clinica su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso;
- spese fisioterapiche in genere.

La richiesta di rimborso deve essere corredata dalle ricevute originali di spesa.

Inabilità temporanea (se prevista)

La Società, in caso di inabilità temporanea liquida la somma assicurata:

- a) integralmente, per tutta la durata della totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni professionali;
- b) al 50% per tutta la durata della totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni stesse.

L'indennizzo è corrisposto per un periodo massimo di 300 giorni l'anno

Diaria di ricovero (se prevista)

In caso di ricovero in ospedale o altro luogo di cura reso necessario da infortunio, la Società corrisponde all'assicurato l'indennità giornaliera prevista alla Sezione 4 della presente polizza per ciascun giorno di ricovero, così come identificato alle "definizioni", con esclusione del giorno di dimissione, e con il massimo di 360 giorni per annualità assicurativa.

In caso di day hospital, purché di durata superiore a 3 giorni e senza soluzione di continuità, la suddetta corresponsione viene ridotta del 50%.

Art. 3.7 - Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai

beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto, in base alle norme di polizza.

Art. 3.8 - Obblighi delle Parti Contraenti

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle evidenze ed alle registrazioni aziendali.

Per quanto concerne le garanzie prestate a favore dei soggetti identificati all'art. 1.4.b (personale in missione), il contraente pur essendo esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati si impegna registrare:

- data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;
- generalità del soggetto/i autorizzato/i alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;
- dati identificativi del veicolo (ove possibile).

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

L'assicurazione vale altresì nel caso di temporanea utilizzazione, da parte del Contraente, dell'Assicurato in mansioni diverse da quelle dichiarate in polizza. In tal caso l'assicurazione sarà ugualmente operante purché tali mansioni rientrino nella normale attività del Contraente.

Gli Assicurati possono quindi eccezionalmente lavorare anche manualmente ed il Contraente ha facoltà di impiegarli in qualunque sito dell'Amministrazione, come pure temporaneamente presso terzi, senza bisogno di denunciare in via preventiva l'eventuale cambiamento delle mansioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui fossero affetti gli Assicurati al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. "Determinazione del danno, criteri di indennizzo".

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio e per lo stesso rischio; pertanto la presente copertura assicurativa è pienamente operante indipendentemente dalla presenza o meno delle eventuali suddette polizze. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 3.9 - Responsabilità del Contraente

qualora il contraente, suoi congiunti o dipendenti, siano ritenuti responsabili dell'infortunio, il contraente ha diritto di imputare, nel risarcimento dovuto all'assicurato o suoi aventi diritto, l'indennità pagata dalla società.

Art. 3.10 - Rinuncia alla rivalsa

la società dichiara di rinunciare a favore del contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 – Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

In caso di sinistro l'Ufficio competente del Contraente dovrà farne denuncia alla Società nei modi previsti entro 30 giorni da quando ne ha avuto notizia dall'Assicurato.

Nella denuncia, sottoscritta anche dall'assicurato, dovranno essere specificati :

- generalità dell'infortunato e la sua qualifica nei confronti del Contraente
- luogo, giorno ed ora dell'evento
- cause che concorsero alla sua determinazione
- nominativi di eventuali testimoni o, comunque, indicazioni che consentano una idonea descrizione dell'accaduto.

Dovrà inoltre essere inviata certificazione medica, non appena disponibile.

Quando l'evento abbia causato la morte dell'assicurato o quando questa sia intervenuta durante il periodo di cura, deve essere dato tempestivo avviso alla Società.

In ogni caso, spettando al danneggiato o ai suoi aventi diritto, l'onere della prova, si intende che, in ordine all'ottenimento dell'indennizzo, dovrà essere loro cura provvedere in modo da consentire un completo accertamento del danno.

La Società si impegna a dare comunicazione al Contraente dell'avvenuta definizione o a fornire le eventuali motivazioni del rifiuto.

Art. 4.2 - Controversie

In caso di disaccordo sul diritto all'indennizzo, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituti di medicina legale, più vicini al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Categorie e somme assicurate (pro-capite)

Art.	Categoria	Morte	Invalidità Permanente	Spese mediche
1.4.a)	Presidente, Consiglieri, Assessori	€. 500.000,00	€. 500.000,00	€ 10.000,00
1.4.b)	Conduc. veicoli Ente	€. 300.000,00	€. 300.000,00	€ 10.000,00
1.4.c)	Dipendenti missione auto propria	€. 300.000,00	€. 300.000,00	€. 10.000,00

Art. 5.2 – Franchigie

Per la garanzia “Invalidità Permanente” fino ad Euro 100.000,00 di capitale assicurato non verrà applicata alcuna franchigia, oltre verrà applicata una franchigia pari al 3%

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

Art.	Categoria	Preventivo	Premio lordo unitario	Premio lordo totale
1.4.a)	Presidente Consiglieri Assessori	n. 1 n. 50 n. 10		
1.4.b)	Conduc. veicoli Ente	n.206 mezzi		
1.4.c)	Dipendenti missione auto propria	N° 1316 missioni annue		

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.11, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.

Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 5.5 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.7 Forma delle comunicazioni
- 2.9 Foro competente
- 2.10 Interpretazione del contratto
- 2.14 Rinvio alle norme di legge
- 2.15 Clausola Broker
- 3.6 Determinazione del danno – criteri di indennizzo
- 3.8 Obblighi delle parti contraenti
- 4.2 Controversie
- 4.3 Informazione sinistri
- 5.2 Franchigie
- 5.3 Calcolo del premio
- 5.5 Disposizione finale

Il Contraente

La Società

Copia



TUTELA LEGALE

MAG ▪ JLT

DECORRENZA	dalle ore 24.00 del 30.06.2019 Alle ore 24.00 del 30.06.2022
Frazionamento	Annuale
Prima rata	30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1.1	Definizioni
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 2.3	Durata del Contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Regolazione del premio
Art. 2.7	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.8	Forma delle comunicazioni
Art. 2.9	Oneri fiscali
Art. 2.10	Foro competente
Art. 2.11	Interpretazione del contratto
Art. 2.12	Clausola Broker
Art. 2.13	Rinvio alle norme di legge
Art. 2.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.15	Coassicurazione e delega
Art. 2.16	Tracciabilità dei flussi finanziari
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 3.1	Soggetti assicurati
Art. 3.2	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 3.3	Spese assicurate
Art. 3.4	Esclusioni
Art. 3.5	Inizio e termine della garanzia
Art. 3.6	Validità territoriale
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1	Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze
Art. 4.2	Scelta dei legali
Art. 4.3	Commissione Regionale
Art. 4.4	Pagamento dell'indennizzo
Art. 4.5	Anticipo di indennizzi
SEZIONE 5	MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1	Massimali
Art. 5.2	Calcolo del premio
Art. 5.3	Riparto di coassicurazione
Art. 5.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1.1 – Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie identificate nell'apposita tabella della Sez.5 della presente polizza.
Società:	L'impresa assicuratrice;
Broker:	La MAG JLT SPA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	La notifica agli Assicurati di un atto giudiziale, per il quale è prestata l'Assicurazione, o di una richiesta avanzata da terzi che impegni la garanzia, o l'azione promossa dagli assicurati a seguito di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
Validità del contratto :	il periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto
Validità della garanzia :	il periodo al quale si estende la validità dell'assicurazione
Atto illecito:	Determinato da una situazione di contrasto con la norma giuridica
Atto illegittimo:	Privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Conflitto d'Interessi	La situazione di contrasto, rilevata dall'Ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o servizio
Danni	lesioni personali, morte, danneggiamento di cose o delitti ex artt. 394 e 595 C.P.
Retribuzioni lorde	Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di tutela giudiziaria da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio. L'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

La presente polizza opera dopo l'esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 – Facoltà di recesso

la Società **ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:**

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **con preavviso di 90 giorni**. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art.2.6 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.12 - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, *in casi di particolare urgenza*, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,0007% da calcolarsi sul premio imponibile

Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.2.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.2.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 2.16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Coperto

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art.3.1 – Soggetti Assicurati

Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i dipendenti dell'Ente Contraente, nonché l'Ente medesimo, per le attività istituzionali.

L'Assicurazione si intende operante anche per gli incarichi svolti dai singoli assicurati in rappresentanza del Contraente in associazioni interregionali, istituzioni ed organismi regionali od interregionali, privi di personalità giuridica, ed anche per gli incarichi di rappresentanza svolti a nome del contraente presso altri organismi e soggetti pubblici.

Art.3.2 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari connessi alla funzione esercitata, per conto dell'Ente di appartenenza, o dall'Ente stesso.

Art. 3.3 – Spese assicurate

La garanzia è operante per le spese rese necessarie:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della sua attività;
- b) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti giudiziali in sede civile, amministrativa (responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di conto), o penale, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti di ufficio, ed all'attività istituzionalmente svolta;

Art.3.4 – Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società:

- a) quando la controversia deriva da fatto doloso dell'Assicurato, salvo i seguenti casi:
 - 1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricata in ipotesi colposa;
 - 2) quando intervenga provvedimento di archiviazione, proscioglimento, o sentenza di assoluzione;
- b) quando la controversia deriva da fatto doloso dell'Assicurato, ma intervenga un'ipotesi di estinzione del reato (a causa di remissione di querela, prescrizione, o morte del reo);
- c) quando la controversia è originata da richieste di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- d) quando la controversia scaturisce da eventi di navigazione;
- e) quando la controversia sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- f) quando la controversia a giudizio del Contraente contenga elementi di conflitto fra i propri interessi e quelli dell'Assicurato.
- g) quando dalla controversia emerga una colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato;
- h) prima della notifica di atto di citazione in giudizio di un assicurato innanzi al Giudice Contabile, ovvero in caso di notifica di invito a dedurre o audizione personale.

Art.3.5 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri notificati per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di validità del presente contratto, a condizione che i comportamenti o le omissioni che li hanno originati siano stati posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto della polizza.

Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892, 1893 C.C., il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati, né di essere a conoscenza di situazioni, la cui portata lesiva possa far supporre il sorgere di una controversia per fatto ad essi imputabile al momento della stipulazione del contratto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro degli Assicurati con il Contraente o del termine del loro mandato istituzionale, durante il periodo di validità del contratto, la garanzia è valida anche per gli atti giudiziali loro notificati nei 3 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato istituzionale, da qualunque causa determinato (quiescenza, trasferimento, dimissioni, aspettativa, fine mandato, ecc.), purché afferenti comportamenti posti in essere nel periodo di validità della garanzia del presente contratto.

La garanzia vale altresì per le azioni promosse dagli Assicurati per ottenere il risarcimento dei danni subiti per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della loro attività, purché afferenti a comportamenti posti in essere da terzi non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Art.3.6 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nel territorio della U.E.

Copia

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 - Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La denuncia di sinistro sulla presente polizza vale come denuncia di sinistro anche sulla eventuali polizze collegate a medesima contraenza.

In caso di esito favorevole, le spese liquidate giudizialmente ed in via transattiva a favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga anorma dell'art.1916 C.C..

Art. 4.2 - Scelta dei legali

L'Assicurato ha il diritto di scegliere i legali di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

L'Assicurato ha diritto di ricorrere ai servizi di un solo legale alla volta residente nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.

Art. 4.3 – Commissione Regionale

In conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n° 285 del 6 settembre 2002, n.1 e s.m. il rimborso avviene su proposta motivata di un'apposita commissione composta dal direttore della Direzione competente in materia di personale, dal direttore della Direzione competente in materia di Bilancio, dall'Avvocato coordinatore e ove necessario dal Direttore della direzione competente per materia in relazione ai fatti oggetto del procedimento.

La Direzione regionale competente in materia di personale assicura il necessario supporto tecnico-organizzativo alla suddetta Commissione.

Il rimborso relativo ai dipendenti del Consiglio Regionale o ai Consiglieri avviene su proposta motivata di un'apposita commissione istituita presso il Consiglio stesso e composta dal direttore della struttura competente in materia di personale, dal direttore della struttura competente in materia giuridico istituzionale, dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio, dal dirigente competente in materia di contenzioso e , ove necessario, dal dirigente della struttura competente per materia in relazione ai fatti oggetto del procedimento. La struttura competente in materia di contenzioso assicura il necessario supporto tecnico organizzativo alla suddetta commissione

Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo

La Società liquiderà direttamente all'Assicurato, dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. **La liquidazione è subordinata al parere favorevole della Commissione Regionale come da Art. 4.3 sopra indicato**

Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale;
- tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo;
- le spese per la registrazione delle sentenze;
- le quietanze dovranno essere espressamente sottoscritte dalla Contraente.

Art. 4.5 – Anticipi di indennizzi

Si conviene che gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo a sentenza se essi rientrano in garanzia.

Tale estensione viene prestata fino ad un importo di Euro 5.000,00 per ogni singola vertenza.

La Compagnia erogherà direttamente all'Assicurato l'ammontare dell'anticipo della parcella legale, fino all'importo massimo sopraindicato. Il Contraente, se diverso dall'Assicurato, visiterà per conoscenza l'Atto di Quietanza dell'Assicurato e si impegna, nei confronti della Compagnia, a restituire a quest'ultima quanto essa ha anticipato all'Assicurato, qualora la sentenza definitiva abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

Resta confermato che gli anticipi:

- verranno riconosciuti per intero, ovvero senza limite di Euro 5.000,00, per i sinistri che risultino palesemente coperti dalla garanzia;
- non saranno dovuti per i sinistri respinti dalla Compagnia in quanto riferiti a ipotesi di esclusione di copertura previste dal presente contratto assicurativo.

SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

€ 30.000,00=	Per assicurato per sinistro
ILLIMITATO	Per periodo assicurativo

Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 5.2 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Retribuzioni lorde erogate	Tasso lordo	Premio annuo lordo (anticipato)
200.000.000,00	€.....=	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.
Imposte	€	.
TOTALE	€	.

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.6 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base della variazione del numero degli Assicurati.

Art.5.3– Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5.4– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.8 Forma delle comunicazioni
- 2.10 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.11 Interpretazione del contratto
- 2.12 Clausola Broker
- 2.14 Informazione sinistri
- 4.1 - Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze
- 5.1 Massimali

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Copia



KASKO

MAG-JLT

DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 30.06.2019

alle ore 24.00 del 30.06.2022

Frazionamento Annuale

Prima rata 30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Art. 1.1	Definizioni relative al contratto in generale
Art. 1.2	Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio"
Art. 1.3	Beni assicurati
Art. 1.4	Oggetto dell'assicurazione
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Pagamento del premio
Art. 2.3	Aggravamento del rischio
Art. 2.4	Diminuzione del rischio
Art. 2.5	Buona fede
Art. 2.6	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.7	Durata del Contratto
Art. 2.8	Facoltà di recesso
Art. 2.9	Regolazione del premio
Art. 2.10	Oneri fiscali
Art. 2.11	Coassicurazione e delega
Art. 2.12	Forma delle comunicazioni
Art. 2.13	Rinvio alle norme di legge – foro competente
Art. 2.14	Trattamento dati
Art. 2.15	Clausola Broker
Art. 2.16	Interpretazione del contratto
Art. 2.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "DANNI VEICOLO PROPRIO"
Art. 3.1	Validità dell'assicurazione
Art. 3.2	Estensione territoriale
Art. 3.3	Delimitazione della garanzia - esclusioni
Art. 3.4	Riparazioni
Art. 3.5	Diritto di surrogazione
Art. 3.6	Danni ai Bagagli
Art. 3.7	Rottura Cristalli
Art. 3.8	Soccorso Stradale
Art. 3.9	Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 4.1	Adempimenti conseguenti al danno
Art. 4.2	Determinazione dell'ammontare del danno
Art. 4.3	Liquidazione del danno
Art. 4.4	Pagamento dell'indennizzo
Art. 4.5	Liquidazione delle franchigie
Art. 4.6	Informazioni sui sinistri
SEZIONE 5	MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1	Somme assicurate
Art. 5.2	Scoperti e franchigie
Art. 5.3	Calcolo del premio
Art. 5.4	Riparto coassicurativo
Art. 5.5	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato,.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio"

Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Veicolo proprio	Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati.

Art. 1.3 - Beni assicurati

I beni assicurati sono i veicoli non di proprietà del Contraente e posti in circolazione da: personale dipendente (DPR di riferimento e CCNL Dirigenza), Amministratori e Consiglieri, e/o personale non dipendente del Contraente, specificamente e preventivamente autorizzato all'uso del "*proprio veicolo*":

- * per adempimenti di servizio
- * per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo
- * per compiti di ufficio
- * in occasione di missioni, attività lavorativa o professionale prestata in nome e per conto del Contraente fuori dall'ufficio o sede di lavoro,

a condizione che sia intervenuta idonea e formale autorizzazione.

Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 1.3.), in occasione di:

- collisione con altri veicoli
- urto contro qualsiasi ostacolo
- ribaltamento
- uscita di strada
- atti vandalici e dolosi di terzi (compresi i danni ai cristalli)
- terrorismo e sabotaggio
- eventi atmosferici

Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 C.C.

Art. 2.2 – Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smi, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art. 2.3 – Aggravamento del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità corrente).

Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti. L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli Assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, non

pregiudica le presenti garanzie e pertanto il pagamento delle relative indennità verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta.

Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.7 – Durata del Contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 2.8 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.9 – Regolazione del premio

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo **entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo** il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni **effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici**.

Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 2.14 – Trattamento dati

Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza la Società al trattamento dei dati personali.

Art.2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene

stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,0007% da calcolarsi sul premio imponibile

Art. 2.16 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Società, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

Copia

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 3.1 – Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei relativi conducenti e trasportati per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna registrare:

personale in missione/ Amministratori e Consiglieri:

- data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;
- generalità del soggetto autorizzato alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;
- dati identificativi del veicolo **(ove possibile)**.

Art. 3.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa per la temporanea circolazione del veicolo all'Estero. Per i sinistri verificatisi all'Estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia.

Art. 3.3 – Delimitazione della garanzia - Esclusioni

L'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone del cui operato egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;

Art. 3.4 - Riparazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato nel caso provveda alle riparazioni del veicolo danneggiato dovrà fornire documentazione fotografica dettagliata dei danni subiti.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 3.5 – Diritto di surrogazione

La società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 CC, rinunciando ad esercitare lo stesso nei confronti del conducente regolarmente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

Art. 3.6 – Danni ai Bagagli

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita parziale/totale del veicolo assicurato, l'assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di €.2.500,00 per evento, danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di €. 5.000,00 per anno assicurativo. Si intendono comunque esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

Art. 3.7 – Rottura Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 700,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati o rotti.

Art. 3.8 – Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di €. 400,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di cui all'Art.1.4 "Oggetto dell'Assicurazione"

Art. 3.9 – Recupero e Traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, La Società rimborsa, purchè documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza di €. 400,00 per sinistro

.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno

Premesso che la Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del Contratto, ad informare gli Assicurati degli obblighi a loro derivanti, in caso di sinistro l'ufficio competente della Azienda Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni, da quando ne ha avuto notizia la struttura regionale incaricata per la gestione della presente polizza, fornendo non appena possibile agli stessi, la seguente documentazione:

Per i sinistri accaduti ai veicoli condotti dai soggetti di cui all'art.1.3:

- dichiarazione resa dall'assicurato, attestante il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro;
- idonea attestazione del dirigente responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, dalla quale si evinca con chiarezza che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio *preventivamente* autorizzati, fuori dall'ufficio.

A dimostrazione del danno, relativamente alla parte di competenza della Contraente, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile e/o gli altri atti o scritture che la stessa Contraente sarà ragionevolmente in grado di esibire per quanto concerne le autorizzazioni preventive alle missioni con il proprio veicolo.

Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

1. in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
2. in caso di danno totale, al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro.

Per valore commerciale si intende, in caso di autoveicolo, il valore desunto dalla media delle quotazioni "Eurotax" blu e giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della ripartizione non sono indennizzabili.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4.3-Liquidazione del danno

La determinazione della natura del sinistro e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tale proposito la Società dovrà inviare a quest'ultimo **e in copia al Contraente**, una proposta di indennizzo.

Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta ricevuta, la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dal beneficiario.

I due arbitri devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo arbitro interviene solo in caso di disaccordo fra gli altri due arbitri e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale. La Società ed il beneficiario sostengono la spesa del proprio arbitro,

quella del terzo fa carico per metà al beneficiario che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dell'indennizzo spettantegli.

Gli arbitri, tenendo presente le condizioni contrattuali e tutti gli elementi disponibili, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del beneficiario, se diverso.

La quietanza ed il relativo pagamento sarà effettuato per il tramite del Contraente dopo che lo stesso, avrà verificato la congruità degli atti.

Per i danni verificatisi all'Esteri, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Lire Italiane.

Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo

La Società ricevuta la documentazione prevista, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dal momento del sinistro al pagamento dell'indennizzo, e sarà maggiorato delle spese legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile direttamente a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.

Art. 4.5 – liquidazione franchigie e scoperti

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto. Semestralmente la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:

data sinistro, nominativo controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare.

Art. 4.6 – Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando:

- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni)
- i sinistri denunciati nel corrente semestre (numero e importi preventivati).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel). Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 - Somme assicurate

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 per veicolo, a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'art. 1907 C.C.

Qualora al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore alla somma

assicurata, la Società, come danno massimo, risponderà sino alla concorrenza del valore commerciale, calcolato ai sensi del precedente articolo 4.2.

Art. 5.2 – Scoperti e Franchigie

La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta con applicazione di una franchigia fissa di €250,00.

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

Cat. Ass.te	Parametro preventivo		Tasso/premio finito		Premio finito anticipato
1.3.a)	percorrenza	Km 1.075.624	€/Km		€
				T O T A L E	€

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.9, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base delle condizioni espresse nel presente articolo.

Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 5.5 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Pagamento del premio
- 2.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.7 Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione
- 2.8 Facoltà di recesso
- 2.12 Forma delle comunicazioni
- 2.14 Rinvio alle norme di legge - Foro competente

- 2.17 Interpretazione del contratto
- 3.1 Validità dell'assicurazione
- 3.5 Diritto di surrogazione
- 4.1 Adempimenti conseguenti al danno
- 4.3 Liquidazione del danno
- 4.6 Informazione sinistri
- 5.1 Somme assicurate
- 5.3 Calcolo del premio
- 5.5 Disposizione finale

Il Contraente

La Società

Copia



Responsabilità Civile Auto e CVT (Corpi veicoli terrestri)

MAG ▪ JLT

DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 30.06.2019
 alle ore 24.00 del 30.06.2022

Frazionamento Annuale

Prima rata 30.06.2019/30.06.2020

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI e descrizione attività

- Art. 1.1 Definizioni
Art. 1.2 Descrizione dell'attività

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3 Durata del contratto
Art. 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.5 Facoltà di recesso
Art. 2.6 Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8 Oneri fiscali
Art. 2.9 Foro competente
Art. 2.10 Interpretazione del contratto
Art. 2.11 Regolazione del premio
Art. 2.12 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14 Coassicurazioni e Delega
Art. 2.15 Clausola broker
Art. 2.16 Validità territoriale
Art. 2.17 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.18 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 NORME IN CASO DI SINISTRO

- Art. 3.1 Obbligo del Contraente Assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri
Art. 3.2 Procedura del risarcimento diretto del danno
Art. 3.3 Determinazione dell'impresa
Art. 3.4 Procedura del risarcimento del danno (diverso dal risarcimento diretto)
Art. 3.5 Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati
Art. 3.6 Risarcimento dei terzi trasportati

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA, GARANZIE ACCESSORIE E CVT
RCA

- Art.4.1 Oggetto dell'assicurazione
Art.4.2 Esclusioni
Art.4.3 Massimali di garanzia RCA
Art.4.4 Forma del contratto
Art.4.5 Formula tariffaria
Art.4.6 Variazione parco veicoli – Regolazione del premio
Art.4.7 Gestione delle vertenze
Art.4.8 Rinuncia alla rivalsa
Art.4.9 Assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola
Art.4.10 Precisazione ed estensioni di garanzia
Art.4.11 Estensioni territoriale
Art.4.12 Garanzie accessorie

CVT

- Art.4.13 Oggetto dell'assicurazione
Art.4.14 Somma assicurata
Art.4.15 Esclusioni garanzia incendio
Art.4.16 Rinuncia al diritto di surroga
Art.4.17 Determinazione del danno ai veicoli
Art.4.18 Franchigia
Art.4.19 Ammontare del premio

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI e DESCRIZIONE ATTIVITA'

Art.1.1 - Definizioni

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Società/Compagnia/Impresa:	La Compagnia che assicura il presente rischio
Contraente:	Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato:	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro:	Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento e/o Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
Garanzia:	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza:	il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione
Franchigia:	l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
Scoperto:	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
Limite di risarcimento:	La somma massima dovuta dalla Società
Accessori aggiuntivi – non di serie:	Equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi.
Accessori di serie:	Equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, purché documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione
Audio-fono-visivi:	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, dvd, navigatori satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Degrado:	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
Veicolo:	Macchina di qualsiasi specie guidata dall'uomo che circola su strada.
Comunicazione:	Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili.

Legge:	D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
Regolamento:	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni – DPR 254/06
Attestazione sullo stato del rischio:	Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente almeno 30gg. lavorativi antecedenti alla scadenza del contratto e che certifica lo stato del rischio assicurato, ovvero l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Classe di merito di Conversione Universale (CU):	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
Classe di merito dell'Impresa:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dall'Impresa,
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a Franchigia :	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente all'Impresa dopo la liquidazione del danno.
Danno totale:	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale:	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Risarcimento diretto:	Procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n°254/06 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.

Art.1.2 – Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
 - attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,
- ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza;

2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smi, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.2.14- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui

Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale del 0,00046% da calcolarsi sul premio imponibile

Art.2.16 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art.2.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Copia

SEZIONE 3 - NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 - Obblighi del Contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro, redatta dal Contraente assicurato sul modulo di constatazione amichevole (modulo blu) approvato dall'ISVAP, deve contenere tutti i dati relativi all'evento dannoso così come richiesto nel modulo suddetto e deve essere tempestivamente presentata all'Impresa, ai sensi dell'Art.143 del D.Lgs. n°209/2005.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 C.C.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 3.2 - Procedura del risarcimento diretto del danno

Ai sensi dell'Art.149 del D.Lgs. n° 209/2005 e del DPR. n° 254/06, la richiesta di risarcimento per danni subiti da un veicolo assicurato e/o lesioni di lieve entità subite dal conducente, dovrà essere inoltrata dal Contraente assicurato direttamente all'Impresa.

La presente procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolga due soli veicoli identificati ed entrambi con obbligo di assicurazione RCA, immatricolati in Italia (o R.S.M. o Città del Vaticano) ed assicurati per la RCA;
- siano derivati danni a veicoli e a cose assicurate, o in caso di lesioni al conducente, queste siano di lieve entità.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal Contraente assicurato mediante lettera raccomandata A.R., telefax, via telematica o consegna a mano.

La richiesta di risarcimento di cui al paragrafo precedente conterrà tutti gli elementi circostanziati in ordine al danno sofferto, previsti dall'Art. 6) del DPR. n°254/06.

Nel caso in cui il sinistro denunciato non rientri nell'ambito di applicazione del "Risarcimento diretto" previsto dal presente articolo, l'Impresa è tenuta ad informare il danneggiato a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30gg. decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, e sempre entro i termini suddetti (30gg.) l'Impresa è tenuta a trasmettere la richiesta di risarcimento, corredata della documentazione acquisita, all'Impresa del responsabile del danno, qualora questa sia nota.

Art. 3.3 - Determinazioni dell'Impresa

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, ai sensi dell'Art. 8) del DPR n° 254/06, l'Impresa è tenuta ad indicare alternativamente:

- una congrua offerta di risarcimento del danno, espressa in forma specifica;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare un'offerta di risarcimento del danno.

L'Impresa è tenuta ad inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo precedente, entro i seguenti termini:

- a) 90 gg. in caso di lesioni o decesso;
- b) 60 gg. in caso di danni riguardanti i veicoli e o le cose;
- c) 30 gg. in caso di danni a veicoli o cose qualora il modulo di denuncia di sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 3.4 - Procedura del risarcimento del danno (diverso da quello diretto)

Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente - punti a) b) e c) – decorrenti dalla data in cui il danneggiato abbia inoltrato all'Impresa la richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata A.R., e qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo "Procedura del risarcimento diretto del danno" varrà quanto previsto dall'Art. 148 del D.Lgs. n°209/05 e dal DPR n°254/06.

Art. 3.5 - Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati

L'Impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato, ai sensi dell'Art. 9) del DPR n° 254/06, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Tali obblighi comprendono, tra gli altri: il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, il controllo e l'eventuale integrazione della richiesta di risarcimento, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Art. 3.6 - Risarcimento dei terzi trasportati

In caso di danno/i subito/i dal/i terzo/i trasportato/i a bordo del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal/i danneggiato/i all'Impresa, in applicazione all'Art. 141) del D.Lgs. n°209/05.

Copia

**SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RCA, GARANZIE ACCESSORIE E CVT**

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione e massimali

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore assicurati e descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione è valida anche se i veicoli assicurati trainino un altro veicolo o ne siano trainati.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 4.2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

limitatamente ai danni a cose se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 del D. LGS. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;

nei confronti dell'Assicurato;

per danni subiti dal conducente del veicolo assicurato;

nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;

nel caso di veicolo con targa "prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa "prova".

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4.3 - Massimali di garanzia RCA

La copertura è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro così individuati
Euro 10.000.000,00 massimale unico

Art. 4.4 - Forma del contratto

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

I veicoli da assicurare sono descritti all'Allegato N° 1 (uno) e sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché:

- ☐ potenza fiscale per il parco autovetture;
- ☐ peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- ☐ cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;

Art. 4.5 - Formule tariffarie

La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce "Definizioni":

Bonus/Malus per le autovetture;

Tariffa Fissa o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;

Tariffa Fissa per i restanti veicoli;

Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'ultimo triennio assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite prevalentemente alla zona territoriale Roma (RM).

Art. 4.6 - Variazione parco veicoli – Regolazione premio

Le inclusioni in garanzia di nuovi veicoli e/o le esclusioni di veicoli assicurati verranno comunicati dal Contraente alla Società al loro verificarsi, e la decorrenza della variazione avrà luogo alle ore prefissate del giorno di richiesta, nel rispetto di quanto segue:

- Inclusioni a nuovo e sostituzioni di veicoli:

I nuovi veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni economiche (tariffa) applicate alla presente polizza.

Per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

- Esclusioni di veicoli assicurati:

Nel caso di esclusione di uno o più veicoli assicurati, il Contraente deve darne comunicazione alla Società, provvedendo alla restituzione dell'originale del certificato e contrassegno di assicurazione e carta verde.

La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d'anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell'esclusione.

Entro 60gg. dal termine di ogni annualità assicurativa del contratto, la Società emetterà apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra (inclusioni e/o esclusioni).

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà al Contraente assicurato l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta prevista dalla Legge.

Art. 4.7 - Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia per la difesa civile che penale, in qualunque sede ove si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 4.8 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettante per somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- 4.8.1) Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti – veicoli a motore in genere : la società non effettua rivalsa che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.
- 4.8.2) Rivalsa per danni a terzi – trasportati compresi – e per guida senza abilitazione veicoli a motore in genere: la società non effettua la rivalsa – che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
 - ✓ Nel caso di danno subito da terzi – trasportati compresi – se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - ✓ Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti.
- 4.8.3) Rivalsa per guida con patente scaduta – sia se era stato preventivamente richiesto il rinnovo, sia nei casi era stato involontariamente omissso di richiedere il rinnovo.

Art. 4.9 - Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purchè intestati al PRA allo stesso Contraente.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all'atto della stipula del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, nonché dell'eventuale Carta verde.

A parziale deroga di quanto sopra descritto, tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto passeggeri che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal Libro Matricola richieste dal Contraente, a valere sulla copertura RCA e/o per i soli rischi accessori; sono altresì ammesse le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA nel caso in cui i veicoli siano fermi pre riparazioni, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del fax con cui sono state notificate.

Sarà discrezione del Contraente la richiesta di emissione di un eventuale Libro Matricola per le sole garanzie CVT

E' data facoltà al Contraente di richiedere l'inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in eccedenza. Le differenze di premio risultanti dall'appendice di regolazione dovranno esser corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della società.

Art. 4.10 - Precisazioni ed estensioni di garanzia

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate, inoltre, per i seguenti casi, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCA:

- a) limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante per i danni ai trasportati, anche se non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione;
- b) per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;
- c) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- d) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati;
- e) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 1.000.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato;
- f) l'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;

Art. 4.11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate

Art. 4.12 - Garanzie Accessorie

a) tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- a. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c. le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- d. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;
- e. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- ✓ le spese di giustizia penale;
- ✓ gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- ✓ le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 del D. Lgs. 209/05;

L'assicurazione non è operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall'Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attuazione degli Artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/05;
- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

b) spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 2.500,00 sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di Euro 2.500,00.

c) ripristino airbag

L'impresa rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento le spese sostenute per l'attivazione dell'airbag dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

d) imbrattamento della tappezzeria

L'Impresa rimborsa fino a Euro 1.000,00 per evento i danni che si verifichino all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.

e) spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, l'Impresa rimborsa:

- ✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a Euro 500,00 per evento;
- ✓ la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- ✓ la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

f) spese di trasporto in ambulanza

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento, le spese sostenute per il trasporto in ospedale in ambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

g) danni a cose di terzi trasportati

La società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli agli indumenti ed agli oggetti di

comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

Sono altresì compresi i danni a bauli, valigie, colli ed il loro contenuto con un limite per sinistro di Euro 500,00 e per anno assicurativo di Euro 10.000,00 e con una franchigia per sinistro di Euro 50,00.

Rimangono comunque esclusi:

denaro, preziosi, titoli, i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

h) spese alberghiere

La società assicura le spese alberghiere sostenute dall'assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo qualora il medesimo non sia in grado di procedere autonomamente, fino alla concorrenza di €. 200,00 per sinistro. La garanzia non è operante entro i limiti di 100Km dalla residenza abituale dell'assicurato e delle persone trasportate;

i) perdita delle chiavi

La società assicura le spese per la sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere del veicolo e/per lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 200,00 per sinistro. La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità, fatta eccezione per l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione;

j) cristalli

La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell'assicurato e/o conducente, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo fino alla concorrenza di €. 1.550,00 per ogni veicolo;

k) traino a seguito di guasto od incidente

La società assicura le spese per:

- 1) trainare il veicolo assicurato che risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza o alla sua autocarrozzeria di fiducia, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato, fino alla concorrenza di €.1.500,00 per sinistro. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina;
- 2) recuperare il veicolo assicurato qualora risulti danneggiato in modo tale da:
 - dover essere sollevato e trasportato,
 - dover essere sollevato e poi trainato,
 - dover essere rimesso sulla sede stradale,fino alla concorrenza di €.2.500,00 per sinistro
- 3) rimborsare le spese sostenute dall'assicurato e dai passeggeri qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di €.300,00 per sinistro. La garanzia non è operante entro i limiti di 50Km dalla residenza abituale dell'assicurato.

l) Traino/recupero del veicolo

La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità a seguito di incendio, furto o rapina

dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato fino alla concorrenza di €.775,00 per sinistro

m) Dispositivi antifurto

La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per il ripristino o la sostituzione, in caso di incendio o di incidente da circolazione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del veicolo, fino alla concorrenza di €.600,00 per sinistro, a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civilmente, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate. La garanzia non è operante per motocicli, ciclomotori, macchine agricole ed autobus.

CORPI VEICOLI TERRESTRI - CVT (se indicati i rispettivi capitali ass.ti nella scheda di riepilogo)

Art. 4.13 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società garantisce nei limiti del valore assicurato per ogni singolo veicolo i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere, conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti o oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- b) Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.
- c) Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, smottamenti, pietre, valanghe e slavine.
- d) Furto o rapina- (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina (anche di beni non assicurati), od in conseguenza del furto o rapina. Sono altresì compresi i danni:
 - da circolazione conseguenti al furto od alla rapina,
 - commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
- e) I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato fino al capitale indicato in polizza nell'apposita colonna prevista nell'elenco allegato al presente contratto (e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) per anno assicurativo, compresi eventuali optional, per i danni derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- di cui al successivo art.3 esclusioni;

Art. 4.14 - Somme assicurate

Le garanzie di cui alla presente Sezione CVT sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, il cui valore è compreso nella somma assicurata.

Art. 4.15 - Esclusioni:

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;

- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Art. 4.16 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla presente sezione del contratto, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 CC, e salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

Art. 4.17 - Determinazione dei danni ai veicoli

In caso di danno subito da un veicolo assicurato, il risarcimento spettante all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, sarà effettuato come segue:

Danno totale: - liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;

- liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Danno parziale: liquidazione con l'applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, ma senza degrado d'uso sulle restanti parti (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta, in caso contrario l'importo dell'IVA verrà ricompreso nell'importo dovuto all'Assicurato.

Art. 4.18 - Franchigie

Le garanzie indicate dall'Art. 1) al punto a) Incendio della presente Sezione CVT di polizza, sono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Per le altre garanzie di cui ai punti b),c),d) ed e) verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00

Art. 4.19 - Ammontare del premio

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie accessorie di cui all'Art. 1) della presente Sezione CVT di polizza, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

REGIONE LAZIO

Bando di gara

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683955, mail: atancredi@regione.lazio.it; <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; www.regione.lazio.it; **Sezione II: Oggetto dell'Appalto** Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio; **II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:** Servizio - Lazio – NUTS: ITI4 **II.1.6) CPV:** lotto 1: 66516400, 6651000; lotto 2: 66516000, 6651000; lotto 3: 66515000, 6651000; lotto 4: 66512100, 6651000; lotto 5: 66513100, 6651000; lotto 6: 66514110, 6651000; lotto 7: 66516100, 6651000. **II.1.8) Lotti:** SI **II.1.9) Varianti:** NO **II.2.1) Quantitativo complessivo, comprensivo dell'eventuale proroga semestrale:** € 6.230.700,00, imposte incluse **II.2.2) Opzioni:** SI **II.2.3) Rinnovo:** NO **II.3) Durata:** 36 mesi. **Sezione III: Informazioni di carattere giuridica, economico, finanziario e tecnico:** come da disciplinare di gara **Sezione IV: Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione** Offerta economicamente più vantaggiosa come da documentazione di gara **IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:** __/__/2019, ore 12:00 **IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** giorni: 240 **Sezione V: Altre informazioni:** 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; 2) Dotazione minima: firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software indicata nel sito; 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del __/__/2019; 4) Codici CIG: Lotto 1: 782806753E - Lotto 2: 782813093A - Lotto 3: 78281601FE - Lotto 4: 7828175E5B - Lotto 5: 7828188917- Lotto 6: 7828200300- Lotto 7: 78282235FA; 5) Documentazione per avvalimento come da disciplinare di gara; 6) RUP: Dott.ssa Annalisa Tancredi; 7). Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari. **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Lazio **VI.4.2) Ricorsi:** 30 giorni dalla presente pubblicazione **VI.5) Data di spedizione alla GUUE:** __/__/2019

Il Direttore della Direzione
Regionale Centrale Acquisti
Dott. Salvatore Gueci

BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice

- I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:** Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683955, mail: atancredi@regione.lazio.it; <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; www.regione.lazio.it; Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Annalisa Tancredi. **Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** punti di contatto sopra indicati;
- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati;**
- I.2) Comunicazione:** I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Bandi di gara” e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
- I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Autorità regionale o locale.
- I.3) Principali settori di attività:** Servizio generali delle amministrazioni pubbliche;
- I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:** NO;

Sezione II: Oggetto dell'appalto

- II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:** Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio;
- II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:** Servizio; **Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:** Lazio; **Codice NUTS:** IT14;
- II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):** L'avviso riguarda un appalto pubblico;
- II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:** L'oggetto dell'appalto è la conclusione per ogni Lotto di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara: lotto 1 - RCT/RCO, lotto 2 - RCP, lotto 3 - ALL RISKS, lotto 4 – infortuni cumulativa, lotto 5 – tutela legale, lotto 6 – KASKO, lotto 7 RCA/CVT. Ulteriori informazioni sulle specifiche condizioni contrattuali saranno riportate nei Capitolati Tecnici.
- II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale:** lotto 1: 66516400, 6651000; lotto 2: 66516000, 6651000; lotto 3: 66515000, 6651000; lotto 4: 66512100, 6651000; lotto 5: 66513100, 6651000; lotto 6: 66514110, 6651000; lotto 7: 66516100, 6651000.
- II.1.6) Lotti:** Sì;
- II.1.7) Ammissibilità di varianti:** No;
- II.2.1) Quantitativo o entità totale:** € 6.230.700,00, IVA inclusa;
- II.2.2) Opzioni:** Sì;
- II.2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo:** No;
- II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:** 36 (trentasei) mesi.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:** pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:** Fondi regionali di bilancio;
- III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:** È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l'Impresa partecipa.

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Ciascun concorrente e ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata (RTI/Consorzio), deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016;
- b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- c) iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- d) essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami relativi al lotto/i cui si intende partecipare. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

- e) Aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari dalla data di pubblicazione del bando una raccolta premi nei rami assicurativi relativi al lotto/i cui si intende partecipare di un importo pari almeno al doppio l'importo annuo posto a base d'asta del lotto/i. In caso di partecipazione a più Lotti, l'importo richiesto deve essere riferito alla somma dei Lotti per cui si intende partecipare. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

III.2.3) Capacità tecnica e professionale:

- f) aver regolarmente eseguito o avere in corso, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente bando, contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli per il lotto per il quale si presenta offerta, di importo non inferiore all'importo annuo posto a base di gara del lotto;

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione l'appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui criteri e la ponderazione saranno indicati nel successivo capitolato d'oneri;

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: NO;

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: n. ____/____ -
Determinazione n. [X] del [X]

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: ____/____/2019 Ora: 12:00;

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT;

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in via telematica, in data __/__/2019; Ora locale: __.

Sezione V: altre informazioni

V.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO;

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all'ordinazione elettronica, sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.

V.3) Informazioni complementari: Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l'offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser.

CIG: Lotto 1: 782806753E - Lotto 2: 782813093A - Lotto 3: 78281601FE - Lotto 4: 7828175E5B - Lotto 5: 7828188917- Lotto 6: 7828200300- Lotto 7: 78282235FA;

Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del __/__/2019.

Spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario.

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT);

V.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando;

V.5) Data di spedizione del presente avviso: [X];

V.5.2) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., B.U.R.L.; n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale; n. 2 quotidiani a rilevanza locale; sito istituzionale www.regione.lazio.it, <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Saranno posti a carico dell'aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicatario dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

REGIONE LAZIO
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; **Oggetto:** Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l'affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio; **Importo complessivo:** € 6.230.700,00, IVA inclusa, per una durata pari a 36 mesi + eventuale proroga semestrale. **Termine presentazione offerte:** entro le ore 12:00 del __/__/2019 c/o piattaforma SATER (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>); **RUP:** Dott.ssa Annalisa Tancredi; **Data spedizione alla GUUE:** __/__/2019; **Bando integrale:** www.regione.lazio.it, <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Il Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti
Dott. Salvatore Gueci

Copia